



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PROTEZIONE AMBIENTE

Prot. n.

PROVVEDIMENTO del DIRIGENTE dell'AGENZIA N. 539 DI DATA 26 Settembre 2023

O G G E T T O:

SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI - Biochem Italia S.r.l. - stabilimento di Rovereto (TN), frazione Marco, via Varini, 110/A. Aggiornamento dell'Autorizzazione integrata ambientale.

Il Testo del provvedimento, creato in altro applicativo non gestibile a sistema, viene riportato integralmente in allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

SG

Il Dirigente Settore aut.cont.
ing. Gabriele Rampanelli

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI

vista l’Autorizzazione integrata ambientale (di seguito AIA) rilasciata, ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (attività di cui al punto 5.5 dell’Allegato VIII alla Parte Seconda del medesimo Decreto), con propria determinazione n. 758 di data 25 ottobre 2021 alla ditta Biochem Italia S.r.l., con sede legale in Rovereto (TN), fraz. Marco, via Varini, 110/A, per l’esercizio delle attività di stoccaggio conto terzi (operazioni di recupero R13 e smaltimento D15) ed eventuale pretrattamento costituito da selezione, cernita manuale e/o meccanica, accorpamento, raggruppamento, ricondizionamento, triturazione, pressatura, separazione fisica e miscelazione (operazioni di recupero R13 e R12 e smaltimento D13, D14 e D15) di rifiuti speciali e urbani, pericolosi e non pericolosi, per un quantitativo complessivo massimo pari a 40.000 Mg/anno, presso lo stabilimento di Rovereto (TN), frazione Marco, via Varini, 110/A, ed i relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale dell’AIA stessa;

visto che la suddetta determinazione costituisce il riesame dell’AIA rilasciato ai sensi dell’art. 29-octies, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 in seguito all’emanazione della Decisione di esecuzione della Commissione europea 2018/1147/UE del 10 agosto 2018 relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

vista la domanda presentata dalla Ditta in data 30 giugno 2023 (ns. prot. n. 513799, di data 3 luglio 2023), così come perfezionata in data 26 luglio 2023 (ns. prot. n. 582805 di data 27 luglio 2023), al fine di inserire il rifiuto individuato dal codice CER 060602* “*Rifiuti contenenti solfuri pericolosi*” tra i rifiuti che la Ditta può ritirare e sottoporre a trattamento, senza modificare i quantitativi complessivi e istantanei dei rifiuti gestiti;

preso atto che la Ditta informa che “*il rifiuto sarà sottoposto a:*

- *operazioni di stoccaggio R13/D15 nelle aree attualmente già autorizzate per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi R13/D15;*
- *operazioni di trattamento R12/D13/D14 consistenti in:*
 - *cernita R12/D13;*
 - *accorpamento R12/D13;*
 - *ricondizionamento R12/D14;*
 - *miscelazione monocodice R12/D13”;*

e che “*al momento del rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione della modifica sarà aggiornato il PGO, contenente le miscelazioni autorizzate*”;

valutata la modifica proposta come non sostanziale ai fini del riesame dell’AIA;

vista la comunicazione di avvio del procedimento di aggiornamento dell’AIA di data 5 luglio 2023 (ns. prot. n. 520828);

vista la richiesta di integrazioni trasmessa alla Ditta in data 3 agosto 2023 (ns. prot. n. 600608);

vista la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta in data 31 agosto 2023 (ns. prot. n. 658714 di data 1 settembre 2023) nella quale, tra l’altro, la Ditta specifica che “*In via generale, i rifiuti individuati dal codice 060602* saranno prevalentemente ritirati con stato fisico solido 1 e 2. Non si esclude tuttavia a priori che il rifiuto possa essere conferito con uno stato fisico differente (...)*”;

ritenuto di poter autorizzare il nuovo codice CER 060602* e le operazioni di recupero o smaltimento che la Ditta intende effettuare sullo stesso in quanto sia il codice che le attività sono in linea con quanto già autorizzato, aggiornando conseguentemente la Tabella 4 e inserendo la Tabella 25 relativa alla miscelazione monocodice del rifiuto in parola nel paragrafo “*Rifiuti*” dell’Allegato 1 “*Valori limite, frequenza e metodiche di controllo, prescrizioni*” di cui alla presente determinazione;

ritenuto opportuno chiarire che la miscelazione tra rifiuti con stesso codice CER ma diverse caratteristiche di pericolosità (miscelazione monocodice) debba mantenere, al fine di una maggior

chiarezza sull'origine del rifiuto, lo stesso codice CER dei rifiuti originari non miscelati, inserendo la specificazione alla lettera b) del paragrafo *“Prescrizioni aggiuntive relative alle operazioni di miscelazione in deroga”*;

vista la seguente prescrizione riportata al paragrafo *“Prescrizioni Generali”* di cui all'Allegato 2 alla determinazione di riesame dell'AIA *“La Ditta deve trasmettere, entro il 31 dicembre 2022, uno studio di fattibilità in merito all'installazione di sistemi di omogeneizzazione/miscelazione più performanti, quali ad esempio quelli citati nel Bref di settore (paragrafo 2.1.4 del Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment, pubblicato nel 2018)”*;

vista la relazione inviata dalla Ditta in data 28 giugno 2023 (ns. prot. n. 506626 di data 29 giugno 2023) dal quale si evince che, ad oggi, le limitazioni in termini di spazio dell'attuale stabilimento e di fattibilità tecnico-economica non consentono di poter adottare sistemi diversi da quelli già in uso;

vista la prescrizione di cui alla lettera aa) del sottoparagrafo *“Prescrizioni relative ai bacini di contenimento e ai contenitori”* dell'Allegato 2 alla vigente AIA *“entro il 31 dicembre 2021 la Ditta deve verificare che i bacini di contenimento che contengono più serbatoi debbano essere di capacità almeno pari al 110% del volume del serbatoio avente volume maggiore, ovvero di capacità pari ad un terzo del volume complessivo dei serbatoi ed eventualmente adeguare gli stessi a detta disposizione”*;

visto che nelle integrazioni di data 31 agosto 2023 (ns. prot. n. 658714 di data 1 settembre 2023) la Ditta comunica quanto segue: *“Si conferma che i bacini di contenimento hanno volumetria idonea rispetto alla capacità di stoccaggio dei rifiuti liquidi. L'inserimento del codice 060602* non andrà inoltre a variare la capacità di stoccaggio complessiva dei rifiuti liquidi, considerando, inoltre, principalmente ritirato come rifiuto solido”*;

preso atto dell'avvenuta verifica con esito positivo e richiamato nell'Allegato 2 al presente provvedimento (*“Raccomandazioni”*) le specifiche disposizioni in ordine ai criteri di dimensionamento dei bacini di contenimento;

ritenuto di spostare la prescrizione di cui alla lettera k) del sottoparagrafo *“Prescrizioni relative allo stoccaggio”* dell'Allegato 2 alla vigente AIA *“tutte le aree di stoccaggio e pretrattamento, devono essere presidiate da opportuni sistemi e mezzi antincendio di rapido impiego”* nell'Allegato 2 (*“Raccomandazioni”*) alla presente determinazione in quanto riguarda una normativa di settore con disposizioni specifiche;

visti i risultati dei campionamenti relativi all'emissione di inquinanti in atmosfera individuata con la sigla E1 trasmessi dalla Ditta negli anni 2020, 2021, 2022 e primo semestre del 2023;

rilevato che le concentrazioni di inquinanti risultano ampiamente al di sotto dei limiti di emissione fissati dall'AIA;

ritenuto pertanto di poter ridurre le frequenze degli autonomi controlli sull'emissione E1 da semestrali ad annuali e di modificare conseguentemente la Tabella 25 dell'AIA; l'autonomo controllo deve essere eseguito entro il 31 dicembre, e la trasmissione dei certificati di analisi deve avvenire entro il successivo 31 gennaio;

vista la seguente prescrizione riportata nell'Allegato 2 alla determinazione di riesame dell'AIA: *“La Ditta deve adeguare il Piano di monitoraggio e controllo (PMC) ed il Piano di gestione operativa (PGO) alle disposizioni di cui al paragrafo 5 (“Conclusioni”) dell'Allegato 1 al presente provvedimento, trasmettendo le versioni aggiornate degli stessi al Settore Autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed al comune di Rovereto entro il 31 dicembre 2021”*;

visto che la Ditta ha trasmesso il PMC ed il PGO aggiornati in data 22 dicembre 2021 (ns. prot. n. 927060);

considerato che il PMC ed il PGO contenevano delle imprecisioni rispetto a quanto stabilito dalla determinazione di riesame;

visto il PGO integrato e corretto trasmesso dalla Ditta il 3 febbraio 2022 (ns. prot. n. 89028, di data 4 febbraio 2022);

visto il PMC integrato e corretto trasmesso dalla Ditta il 7 febbraio 2022 (ns. prot. n. 92930);

ritenuto doveroso prescrivere di aggiornare il PGO con la nuova scheda di miscelazione relativa al rifiuto individuato dal codice CER 060602* secondo le indicazioni riportate nell'Allegato 1 alla presente determinazione e di trasmetterlo al Settore Autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed al comune di Rovereto **entro il 31 ottobre 2023**;

vista la delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente del 18 maggio 2021, n. 105, che ha approvato il documento "*Linee guida sulla classificazione dei rifiuti*", che è parte integrante della delibera in parola;

ritenuto opportuno modificare le prescrizioni di cui alle lettere c) e d) riportate nel paragrafo "*Prescrizioni sull'accettazione e classificazione del rifiuto*" nell'Allegato 2 alla determinazione di riesame dell'AIA (Allegato 1 alla presente determinazione) sostituendo i riferimenti alle normative D.M. 5 febbraio 1998 e D.M. 12 giugno 2002, n. 161 con i riferimenti alla suddetta delibera SNPA del 18 maggio 2021, n. 105;

preso atto che il campionamento sullo scarico AD1 – visto che deriva da scarichi domestici di scarsa rilevanza e non continui - viene prescritto che possa essere effettuato con tempistiche diverse dalle 3 ore stabilite al paragrafo "*1.2.2 Determinazioni analitiche*" di cui all'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006;

ritenuto opportuno precisare che la Ditta trasmetta in allegato agli esiti degli autonomi controlli il relativo verbale di campionamento sul quale siano riportate le modalità di campionamento e la tipologia di prelievo effettivamente effettuata;

ritenuto pertanto doveroso modificare la relativa prescrizione riportata al paragrafo "*Scarichi idrici*" di cui all'Allegato 1 alla presente determinazione;

vista la Tabella 2 riportata nell'Allegato 2 alla determinazione di riesame n. 758 di data 25 ottobre 2021;

viste le definizioni delle operazioni di recupero (operazioni di recupero R12 e R13) e smaltimento (operazioni di smaltimento D13, D14 e D15) che la Ditta è autorizzata ad effettuare riportate al paragrafo 2.1.3 dell'Allegato 1 alla determinazione di riesame n. 758 di data 25 ottobre 2021;

ritenuto di dover aggiungere in corrispondenza dell'operazione di "*accorpamento*" riportata nella Tabella 2 anche le operazioni R13 e D15, per identificare le operazioni di accorpamento che non prevedano disimballaggio;

viste e fatte salve anche per la presente determinazione la fideiussione assicurativa n. 02900100000385 emessa in data 23 novembre 2015 (ns. prot. n. 617626, di data 1 dicembre 2015) e l'appendice n. 1 alla polizza fideiussoria emessa in data 31 maggio 2017 (trasmessa in data 16 giugno 2017, ns. prot. n. 333789) dalla società Insurance Company Euroins AD, con sede in Sofia (Bulgaria), corso Christopher Columbus, 43, nell'interesse della Ditta e a favore della Provincia

Autonoma di Trento, a copertura delle attività esercitate dalla Ditta nell'impianto, per l'ammontare di € 277.858,08, ripartito come segue:

- “€ 25.822,84 (quota fissa) per l'esercizio delle operazioni di stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi (operazione di recupero R13 e di smaltimento D15);
- € 25.822,84 (quota fissa) per l'esercizio delle operazioni di stoccaggio finalizzate al pretrattamento (operazioni di recupero R13 e R12 e di smaltimento D15, D14 e D13) e al recupero di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di recupero R4);
- € 226.212,40 per l'esercizio delle operazioni di stoccaggio ed eventuale pretrattamento dei rifiuti pericolosi (operazioni di recupero R13 e R12 e di smaltimento D15, D14 e D13), corrispondenti a 1.460 m³ di capacità potenziale di deposito dei rifiuti pericolosi”;

ritenuto l'atto di fideiussione sopra citato conforme alle prescrizioni di forma e contenuto imposte con la deliberazione della Giunta provinciale n. 12723 del 20 novembre 1998 in materia di gestione dei depositi cauzionali costituiti a favore della Provincia, nonché alle modifiche apportate alla stessa con deliberazioni della Giunta provinciale n. 686 del 31 marzo 2000, n. 2446 del 28 settembre 2001, n. 3561 del 28 dicembre 2001 e n. 2196 del 17 ottobre 2013;

rilevato che l'AIA è soggetta comunque a riesame, ovvero riesame con valenza di rinnovo, qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-octies, commi 3, 4 e 6, del D.Lgs. 152/2006;

ritenuto pertanto di poter procedere all'aggiornamento dell'AIA richiesto, attribuendo forza vincolante alle prescrizioni, nonché alle modalità e frequenza dei controlli, contenute nell'Allegato 1 alla presente determinazione (“*Valori limite, frequenza, metodiche di controllo e prescrizioni gestionali*”);

stabilito inoltre di raccomandare l'osservanza di alcune ulteriori disposizioni soggette alla specifica normativa di settore e riportate nell'Allegato 2 alla presente determinazione (“*Raccomandazioni*”);

stabilito che, fatto salvo quanto autorizzato con la presente determinazione, rimangono invariate tutte le altre indicazioni, prescrizioni e raccomandazioni riportate nell'Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con propria determinazione n. 758 di data 25 ottobre 2021;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”, ed in particolare il titolo III bis della parte seconda inerente l'AIA;

visto il Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.;

vista la L.P. 17 settembre 2013, n. 19, recante “*Disciplina provinciale della valutazione dell'impatto ambientale*” ed il relativo regolamento di esecuzione emanato con d.P.P. del 20 luglio 2015, n. 9-23/Leg.;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 626 di data 26 marzo 2010 con cui si è conclusa favorevolmente, con prescrizioni, la valutazione di impatto ambientale relativa all'installazione in parola;

visto il d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali anche assimilabili agli urbani e per il dimensionamento dei bacini di contenimento previsti per il deposito di rifiuti liquidi;

visto il Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 5404 di data 30 aprile 1993, nonché i successivi aggiornamenti;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1394 del 12 giugno 2009, ai sensi degli articoli 65, 66 e 67-bis del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, con cui l'installazione in oggetto è stata localizzata nel Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti;

visto il d.P.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., recante “*Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'articolo 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1*”;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2290 del 30 dicembre 2020 con la quale è stato approvato, tra l'altro, l'atto organizzativo dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e le relative declaratorie, con decorrenza dal 1 febbraio 2021;

considerato che, in conseguenza della suddetta deliberazione, la competenza per il rilascio delle AIA spetta al Settore Autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;

determina

1. di rilasciare l'aggiornamento dell'Autorizzazione integrata ambientale relativa all'esercizio delle attività di stoccaggio conto terzi (operazioni di recupero R13 e smaltimento D15) ed eventuale pretrattamento costituito da selezione, cernita manuale e/o meccanica, accorpamento, raggruppamento, ricondizionamento, triturazione, pressatura, separazione fisica e miscelazione (operazioni di recupero R13 e R12 e smaltimento D13, D14 e D15) di rifiuti speciali e urbani, pericolosi e non pericolosi, per un quantitativo complessivo massimo pari a 40.000 Mg/anno, presso lo stabilimento di Rovereto (TN), frazione Marco, via Varini, 110/A, gestito dalla ditta Biochem Italia S.r.l., con sede legale in Rovereto (TN), frazione Marco, via Varini, 110/A, rappresentata legalmente dal sig. Marcello Fachin, secondo quanto riportato in premessa alla presente determinazione;
2. di imporre il rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nell'Allegato 1 (“*Valori limite, frequenza, metodiche di controllo e prescrizioni gestionali*”) alla presente determinazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
3. di raccomandare il rispetto delle ulteriori disposizioni soggette alla specifica normativa di settore richiamate nell'Allegato 2 (“*Raccomandazioni*”) alla presente determinazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
4. di stabilire che, fatto salvo quanto autorizzato con la presente determinazione, rimangono invariate tutte le altre indicazioni, prescrizioni e raccomandazioni riportate nell'Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con propria determinazione n.758 di data 25 ottobre 2021; in particolare rimangono invariate le seguenti planimetrie, quali elaborati grafici descrittivi della situazione impiantistica autorizzata:
 - Tavola 1 denominata “*Planimetria impianto ed aree funzionali - progetto*” trasmessa in data 23 dicembre 2020 (ns. prot. n. 839722 di data 28 dicembre 2020);
 - Tavola 2 denominata “*Reti di raccolta ed impianti di trattamento delle acque reflue e meteoriche - progetto*” trasmessa in data 23 dicembre 2020 (ns. prot. n. 839722 di data 28 dicembre 2020);
 - Tavola 3 denominata “*Emissioni in atmosfera - progetto*” trasmessa in data 23 dicembre 2020 (ns. prot. n. 839722 di data 28 dicembre 2020);
5. di ribadire che le operazioni di selezione, cernita manuale e/o meccanica, accorpamento, raggruppamento, ricondizionamento, triturazione, pressatura, separazione fisica e miscelazione che la Ditta è autorizzata ad effettuare sono esclusivamente quelle definite al paragrafo 2.1.3 dell'Allegato 1 alla propria determinazione n. 758 di data 25 ottobre 2021;

6. di avvertire che, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, la Ditta è tenuta a comunicare al Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente le modifiche progettate all'impianto corredate dalla necessaria documentazione, ai fini della valutazione per l'eventuale aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale o delle relative condizioni e prescrizioni;
7. di rammentare che l'Autorizzazione integrata ambientale è **valida fino al 25 ottobre 2031**, salvo il verificarsi di una delle condizioni previste dall'articolo 29-octies, commi 3, 4 e 6, del D.Lgs. 152/2006; la presentazione della domanda di riesame dovrà avvenire secondo le modalità previste dall'art. 29-octies, comma 5, del D.Lgs. 152/2006;
8. di stabilire che l'Autorizzazione integrata ambientale è comunque subordinata all'osservanza delle altre norme statali o provinciali o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire nella materia, fatte in ogni caso salve le prescrizioni tecniche attinenti all'esecuzione delle opere, alla localizzazione dell'impianto ed alla sua sicurezza ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché gli eventuali provvedimenti emanati dall'autorità sindacale ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.LL.SS. emanato con R.D. 17 luglio 1934, n. 1265;
9. di dare atto che il presente provvedimento si è concluso entro il termine previsto dall'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 (60 giorni);
10. di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta Biochem Italia S.r.l. e, per conoscenza, al Comune di Rovereto (TN), all'U.O. Igiene e sanità pubblica dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, al Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche dell'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia ed al Servizio Antincendio e protezione civile;
11. di avvertire che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

ALLEGATO 1

Valori limite, frequenza, metodiche di controllo e prescrizioni gestionali

Prescrizioni Generali

La Tabella 1 riporta i quantitativi massimi che possono essere accettati nell'impianto e sottoposti alle operazioni di smaltimento/recupero autorizzate.

Tabella 1: Potenzialità dell'impianto – attività IPPC.

Codice attività IPPC	Denominazione	Potenzialità impianto [Mg/anno]
5.5	Impianti per l'accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi (eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti) con una capacità totale superiore a 50 Mg	40.000

Materie prime

Lo stoccaggio delle materie prime deve perseguire la massima protezione ambientale ed avvenire comunque in conformità alle disposizioni previste dall'art. 26 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, concernenti il deposito in "Serbatoi o contenitori di materiale inquinante", e dal d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg..

La Ditta è tenuta a comunicare preventivamente al Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed al comune territorialmente competente l'utilizzo di nuove materie prime nel ciclo produttivo che possano comportare potenziali variazioni delle caratteristiche emissive rispetto a quanto autorizzato. La comunicazione deve contenere la descrizione delle materie prime, la descrizione dell'utilizzo nel ciclo produttivo, i quantitativi previsti, le modalità di stoccaggio delle stesse ed ogni altra informazione utile a caratterizzare l'utilizzo di dette materie prime.

Qualora le materie prime che si intendano utilizzare siano, per caratteristiche fisiche e per composizione, nonché per modalità di utilizzo, analoghe a materie prime già in uso presso lo stabilimento, la comunicazione può non essere effettuata, in quanto dette materie prime verrebbero considerate equivalenti a quelle già in uso.

Incidenti o imprevisti

In caso di guasti agli impianti o ai sistemi di abbattimento delle emissioni, o di qualsiasi altro incidente che si verifichi all'interno dell'installazione (ad esempio incidenti connessi con l'attività di stoccaggio e *pretrattamento* dei rifiuti), le cui conseguenze incidano in maniera significativa sull'ambiente o che comportino il superamento dei valori limite di emissione (laddove sia possibile ottenere un riscontro immediato), la Ditta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-undecies del D.Lgs. 152/2006, deve informare **entro le successive otto ore** il Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed il comune territorialmente competente per l'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza; la comunicazione deve riportare tutti gli

elementi utili ai fini delle verifiche da parte degli organi competenti ed in particolare devono essere riportate: le presunte cause del danno, la durata dei superamenti (laddove possibile) e le azioni intraprese dalla Ditta. Il ripristino funzionale dell'impianto deve avvenire nel più breve tempo possibile e devono essere adottati tutti gli accorgimenti gestionali ed impiantistici che garantiscano il massimo contenimento delle emissioni. La documentazione relativa alle conseguenti attività di manutenzione straordinaria deve essere conservata presso lo stabilimento **per almeno cinque anni**.

Deve essere data immediata comunicazione al Sindaco del comune territorialmente competente, all'Azienda provinciale per i servizi sanitari ed allo scrivente Settore di ogni problema conseguente al verificarsi di eventuali situazioni patologiche, connesse con il conferimento di rifiuti o fanghi, risultanti alla verifica di accettazione contaminati o patogeni.

Rifiuti

La Ditta deve rispettare il **Piano di Gestione Operativa** pervenuto in data 3 febbraio 2022 (ns. prot. n. 89028, di data 4 febbraio 2022), da adeguare secondo le disposizioni di cui al paragrafo “*Piano di monitoraggio e controllo e Piano di Gestione operativa*” del presente allegato.

Stoccaggio di rifiuti

La ditta è autorizzata all’esercizio dell’attività di messa in riserva (**operazione di recupero R13**) e deposito preliminare (**operazione di smaltimento D15**) dei rifiuti individuati nelle tabelle 4 e 5, ai sensi dell’art. 84 del T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e per gli effetti dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006, nel rispetto delle prescrizioni sotto riportate, **per un totale di 40.000 Mg/anno** (20.000 Mg/anno di rifiuti non pericolosi e 20.000 Mg/anno di rifiuti pericolosi) **ed una capacità istantanea massima di deposito dei rifiuti pericolosi pari a 1.460 m³**.

Lo stoccaggio deve avvenire nell’edificio sito sulla p.ed. 502, sub. 3, C.C. Rovereto e deve essere organizzato come riportato nella Tavola 1 denominata “*Planimetria impianto ed aree funzionali - progetto*” trasmessa in data 23 dicembre 2020 (ns. prot. n. 839722, di data 28 dicembre 2020) – di seguito *Planimetria* e secondo lo schema riportato in Tabella 2.

La Ditta è inoltre autorizzata ad effettuare le operazioni di recupero (**operazioni di recupero R12 e R13**) e smaltimento (**operazioni di smaltimento D13, D14 e D15**), **esclusivamente come definite al paragrafo 2.1.3 dell’Allegato 1 alla determinazione di riesame n. 758 di data 25 ottobre 2021**, secondo lo schema riportato in Tabella 3 e in ogni caso come **specificato nei paragrafi “Rifiuti che possono essere sottoposti a pressatura e/o triturazione” e “Rifiuti che possono essere sottoposti a miscelazione”**.

Tabella 2: Superfici occupate dai rifiuti e stoccaggio massimo.

Area	Tipologia rifiuti	Superficie (m ²)	Stoccaggio massimo istantaneo (Mg)	Stoccaggio massimo istantaneo (m ³)
“Area 1-2”	Rifiuti pericolosi solidi o fangosi palabili	350	1.610	1.975
“Area 4”	Rifiuti pericolosi solidi o fangosi palabili Rifiuti non pericolosi solidi o fangosi palabili	550		
“Area 6”	Rifiuti pericolosi solidi o fangosi palabili Rifiuti non pericolosi solidi o fangosi palabili	416		
“Area 7”	Rifiuti pericolosi e non pericolosi, solidi, liquidi o fangosi	70		
“Area 8”	Rifiuti pericolosi solidi o fangosi palabili (entrata e uscita) Rifiuti non pericolosi solidi o fangosi palabili (entrata e uscita)	180		

Area	Tipologia rifiuti	Superficie (m ²)	Stoccaggio massimo istantaneo (Mg)	Stoccaggio massimo istantaneo (m ³)
"Area 3"	Rifiuti pericolosi liquidi o fangosi pompabili Rifiuti non pericolosi liquidi o fangosi pompabili Rifiuti pericolosi solidi (limitatamente ai reagenti) Rifiuti non pericolosi solidi (limitatamente ai reagenti)	463	325	
"Area 5"	Rifiuti pericolosi solidi o fangosi palabili Rifiuti non pericolosi solidi o fangosi palabili	60	116	
Totale		2.089	2.051	1.975

Tabella 3: Operazioni di recupero o smaltimento che la Ditta può effettuare nelle diverse aree individuate in *Planimetria*.

Aree	Tipologia di rifiuto potenzialmente presente				Operazioni possibili nell'area in esame								
	Non pericolosi solidi o fangosi palabili	Non pericolosi liquidi o fangosi pompabili	Pericolosi solidi o fangosi palabili	Pericolosi liquidi o fangosi pompabili	Messa in riserva e selezione R13/D15	Cernita R12/D13	Accorpamento R13/R12/D13/D15	Raggruppamento R12/D13	Triturazione, pressatura R12/D13	Separazione fisica R12/D13	Ricondizionamento R12/D14	Miscelazione non in deroga R12/D13	Miscelazione in deroga R12/D13
Area 1-2			Si		Si		Si	Si			Si	Si	Si
Area 3	Si*	Si	Si*	Si	Si		Si	Si		Si	Si	Si	Si
Area 4	Si		Si		Si		Si	Si			Si	Si	Si
Area 5	Si		Si		Si	Si	Si	Si	PRES	Si	Si	Si	Si
Area 6	Si		Si		Si	Si	Si	Si	PRES		Si	Si	Si
Area 7	Si	Si	Si	Si	Si				TRIT			Si	Si
Area 8	Si		Si		Si								

* limitatamente ai reagenti individuati dai codici CER 160506*, 160507*, 160508* e 160509

Gestione dei rifiuti pericolosi

Lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi può essere effettuato nelle aree indicate nelle tabelle 2 e 3.

Lo stoccaggio dei rifiuti, in base allo stato fisico degli stessi, viene effettuato secondo le seguenti modalità:

- rifiuti allo stato fangoso palabile, solido non pulverulento o solido pulverulento: in fusti, big bag, vasca fuori terra, serbatoio fuori terra, container asportabile, cisterna asportabile, cumuli;
- rifiuti allo stato fangoso pompabile o liquido: in fusti, vasca fuori terra, serbatoio fuori terra, container asportabile, cisterna asportabile.

In Tabella 4 sono riportati i codici CER dei rifiuti pericolosi che la Ditta è autorizzata ad accettare in ingresso all'impianto e a sottoporre ad attività di recupero o smaltimento riportate nella Tabella 3, **esclusivamente come definite al paragrafo 2.1.3 dell'Allegato 1 alla determinazione di riesame n. 758 di data 25 ottobre 2021**, e in ogni caso come **specificato nei paragrafi "Rifiuti che possono essere sottoposti a pressatura e/o triturazione" e "Rifiuti che possono essere sottoposti a miscelazione"**.

Tabella 4: Elenco dei rifiuti pericolosi autorizzati.

CER	DESCRIZIONE
020108*	Rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
030104*	Segatura, trucioli, residui da taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose
030205*	Altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose
040216*	Tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose
040219*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
050103*	Morchie depositate sul fondo dei serbatoi
050104*	Fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione
050105*	Perdite di olio
050106*	Fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature
050108*	Altri catrami
050601*	Catrami acidi
050603*	Altri catrami
050701*	Rifiuti contenenti mercurio
060101*	Acido solforico ed acido solforoso
060102*	Acido cloridrico
060103*	Acido fluoridrico
060104*	Acido fosforico e fosforoso
060105*	Acido nitrico e acido nitroso
060106*	Altri acidi
060201*	Idrossido di calcio
060203*	Idrossido di ammonio
060204*	Idrossido di sodio e di potassio
060205*	Altre basi
060311*	Sali e soluzioni contenenti cianuri

CER	DESCRIZIONE
060313*	Sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti
060403*	Rifiuti contenenti arsenico
060404*	Rifiuti contenenti mercurio
060405*	Rifiuti contenenti altri metalli pesanti
060502*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
060602*	Rifiuti contenenti solfuri pericolosi
060701*	Rifiuti dei processi elettrolitici contenenti amianto
060702*	Carbone attivato dalla produzione di cloro
060802*	Rifiuti contenenti clorosilano
061002*	Rifiuti contenenti sostanze pericolose
061301*	Prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno e altri biocidi inorganici
061302*	Carbone attivato esaurito (tranne 060702)
061305*	Fuliggine
070101*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070103*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio di acque madri
070104*	Altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070107*	Fondi e residui di reazione alogenati
070108*	Altri fondi e residui di reazione
070109*	Residui di filtrazione, assorbenti esauriti alogenati
070110*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070111*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
070201*	Soluzioni di lavaggio e acque madri
070203*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070204*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070208*	Altri fondi e residui di reazione
070210*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070211*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
070214*	Rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose
070301*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070303*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070304*	Altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070307*	Fondi e residui di reazione alogenati
070308*	Altri fondi e residui di reazione
070309*	Residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
070310*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070311*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
070401*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070404*	Altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070407*	Fondi e residui di reazione alogenati
070408*	Altri fondi e residui di reazione
070410*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

CER	DESCRIZIONE
070411*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
070413*	Rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
070501*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070503*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070504*	Altri solventi organici alogenati, soluzioni lavaggio ed acque madri
070507*	Fondi e residui di reazione alogenati
070508*	Altri fondi e residui di reazione
070510*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070511*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
070513*	Rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
070601*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070603*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070604*	Altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070607*	Fondi e residui di reazione alogenati
070608*	Altri fondi e residui di reazione
070610*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070611*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
070701*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070703*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070704*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070708*	Altri fondi e residui di reazione
070710*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070711*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
080111*	Pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080113*	Fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080115*	Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080117*	Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080119*	Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080121*	Residui di vernici o di sverniciatori
080312*	Scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
080314*	Fanghi di inchiostro contenenti sostanze pericolose
080316*	Residui di soluzioni chimiche per incisione
080317*	Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
080319*	Oli dispersi
080409*	Adesivi e sigillanti di scarto contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080411*	Fanghi di adesivi e sigillanti contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080413*	Fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080415*	Rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080417*	Olio di resina
080501*	Isocianati di scarto
090101*	Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa

CER	DESCRIZIONE
090102*	Soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
090103*	Soluzioni di sviluppo a base solvente
090104*	Soluzioni fissative
090105*	Soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto fissaggio
090106*	Rifiuti contenenti argento provenienti da trattamento in loco di rifiuti fotografici
090111*	Macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 160601, 160602 o 160603
090113*	Rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 090106
100104*	Ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia
100109*	Acido solforico
100113*	Ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante
100114*	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
100116*	Ceneri leggere prodotte da coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
100118*	Rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose
100207*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
100211*	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento contenenti oli
100213*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
100304*	Scorie della produzione primaria
100308*	Scorie saline della produzione secondaria
100315*	Schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
100401*	Scorie della produzione primaria e secondaria
100405*	Altre polveri e particolato
100406*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento fumi
100407*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento fumi
100817*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
100905*	Forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose
100909*	Polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose
101009*	Polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
101111*	Rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici)
101209*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
110105*	Acidi di decapaggio
110106*	Acidi non specificati altrimenti
110107*	Basi di decapaggio
110108*	Fanghi di fosfatazione
110109*	Fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose
110111*	Soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose
110113*	Rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose
110115*	Eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose
110116*	Resine a scambio ionico saturate o esaurite
110198*	Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
110202*	Rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)
110205*	Rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose

CER	DESCRIZIONE
110207*	Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
110301*	Rifiuti contenenti cianuro
110302*	Altri rifiuti
110503*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
110504*	Fondente esaurito
120106*	Oli minerali per macchinari contenenti alogeni (non emulsioni e soluzioni)
120107*	Oli minerali per macchinari non contenenti alogeni (non emulsioni e soluzioni)
120108*	Emulsioni e soluzioni per macchinari contenenti alogeni
120109*	Emulsioni e soluzioni per macchinari non contenenti alogeni
120110*	Oli sintetici per macchinari
120112*	Grassi e cere esauriti
120114*	Fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
120116*	Materiale abrasivo di scarto, contenenti sostanze pericolose
120118*	Fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio
120119*	Oli per macchinari, facilmente biodegradabili
120120*	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti contenenti sostanza pericolose
120301*	Soluzioni acquose di lavaggio
120302*	Rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore
130101*	Oli per circuiti idraulici contenenti PCB
130104*	Emulsioni clorurate
130105*	Emulsioni non clorurate
130109*	Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
130110*	Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
130111*	Oli sintetici per circuiti idraulici
130112*	Oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili
130113*	Altri oli per circuiti idraulici
130204*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
130205*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
130206*	Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
130207*	Olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile
130208*	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
130301*	Oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB
130307*	Oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati
130308*	Oli sintetici isolanti e termoconduttori
130309*	Oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili
130310*	Altri oli isolanti e termoconduttori
130501*	Rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua
130502*	Fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
130503*	Fanghi da collettori
130506*	Oli prodotti dalla separazione olio/acqua
130507*	Acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua

CER	DESCRIZIONE
130508*	Miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua
130701*	Olio combustibile e carburante diesel
130703*	Altri carburanti (comprese le miscele)
130801*	Fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione
130802*	Altre emulsioni
140602*	Altri solventi e miscele di solventi, alogenati
140603*	Altri solventi e miscele solventi
140604*	Fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
140605*	Fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi
150110*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
150111*	Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti
150202*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
160107*	Filtri dell'olio
160108*	Componenti contenenti mercurio
160109*	Componenti contenenti PCB
160110*	Componenti esplosivi (ad esempio "air bag")
160111*	Pastiglie per freni contenenti amianto
160113*	Liquidi per freni
160114*	Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
160121*	Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160107 a 160111, 160113 e 160114
160209*	Trasformatori e condensatori contenenti PCB
160210*	Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse dai 160209
160211*	Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
160212*	Apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere
160213*	Apparecchiature fuori uso contenenti composti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212
160215*	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
160303*	Rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose
160305*	Rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
160504*	Gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose
160506*	Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio
160507*	Sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
160508*	Sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
160601*	Batterie al piombo
160602*	Batterie al nichel-cadmio
160603*	Batterie contenenti mercurio
160606*	Elettroliti di batterie e accumulatori, oggetto di raccolta differenziata
160708*	Rifiuti contenenti olio
160709*	Rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
160802*	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi
160806*	Liquidi esauriti usati come catalizzatori

CER	DESCRIZIONE
160807*	Catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
160904*	Sostanze ossidanti non specificate altrimenti
161001*	Soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose
161101*	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
161103*	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
161105*	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
170106*	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
170204*	Vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
170301*	Miscele bituminose contenenti catrame di carbone
170303*	Catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
170409*	Rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
170410*	Cavi impregnati di olio, di catrame, di carbone, o di altre sostanze pericolose
170503*	Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
170505*	Fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose
170507*	Pietrisco per massicciate ferroviarie, contenenti sostanze pericolose
170601*	Materiali isolanti contenenti amianto
170603*	Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
170605*	Materiali da costruzione contenenti amianto
170801*	Materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose
170901*	Rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio
170902*	Rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)
170903*	Altri rifiuti di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
180103*	Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
180106*	Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
180108*	Medicinali citotossici e citostatici
180110*	Rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici
180202*	Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
180205*	Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
180207*	Medicinali citotossici e citostatici
190105*	Residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
190106*	Rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi
190107*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento fumi
190110*	Carbone attivo esaurito impiegato per il trattamento dei fumi
190111*	Ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose
190113*	Ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose
190115*	Ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose
190117*	Rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose
190204*	Miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso
190205*	Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose

CER	DESCRIZIONE
190211*	Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
190304*	Rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati
190702*	Percolato di discarica, contenenti sostanze pericolose
190806*	Resine di scambio ionico sature od esauste
190810*	Miscele di oli e grassi prodotti dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 190809
190813*	Fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali
191003*	Fluff - frazione leggera e polveri contenenti sostanze pericolose
191105*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
191206*	Legno contenente sostanze pericolose
191211*	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose
191301*	Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
191307*	Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
200113*	Solventi
200114*	Acidi
200115*	Sostanze alcaline
200117*	Prodotti fotochimici
200119*	Pesticidi
200121*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
200123*	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
200126*	Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125
200127*	Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
200129*	Detergenti contenenti sostanze pericolose
200131*	Medicinali citotossici e citostatici
200133*	Batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
200135*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123
200137*	Legno, contenente sostanze pericolose

Gestione dei rifiuti non pericolosi

Lo stoccaggio dei rifiuti non pericolosi può essere effettuato nelle aree indicate nelle tabelle 2 e 3.

Lo stoccaggio dei rifiuti, in base allo stato fisico degli stessi, può essere effettuato secondo le seguenti modalità:

- rifiuti allo stato fangoso palabile, solido non pulverulento o solido pulverulento: in fusti, big bags, vasca fuori terra, serbatoio fuori terra, container asportabile, cisterna asportabile, cumuli;
- rifiuti allo stato fangoso pompabile o liquido: in fusti, vasca fuori terra, serbatoio fuori terra, container asportabile, cisterna asportabile.

In Tabella 5 sono riportati i codici CER dei rifiuti non pericolosi che la Ditta è autorizzata ad accettare in ingresso all'impianto e a sottoporre ad attività di recupero o smaltimento riportate nella Tabella 3 e, in ogni caso, come **specificato nei paragrafi "Rifiuti che possono essere sottoposti a pressatura e/o triturazione"** e **"Rifiuti che possono essere sottoposti a miscelazione"**.

Tabella 5: Elenco dei rifiuti non pericolosi autorizzati.

CER	DESCRIZIONE
020101	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
020109	Rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 020108
020110	Rifiuti metallici
020203	Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione
020303	Rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente
020304	Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione
030101	Scarti di corteccia e sughero
030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030401
030299	Prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti
030301	Scarti di corteccia e legno
030305	Fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta
030307	Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
030308	Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
030309	Fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
030310	Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
030311	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 030310
040104	Liquido di concia contenente cromo
040105	Liquido di concia non contenente cromo
040106	Fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo
040107	Fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo
040217	Tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 040216
040220	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 040219
050117	Bitumi
060316	Ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 060315
060503	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 060502
060902	Scorie fosforose
070112	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070111
070212	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070211
070215	Rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 070214
070312	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070311
070412	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070411
070512	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070511
070514	Rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 070513
070612	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070611
070712	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070711
080112	Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111
080114	Fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080113
080116	Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080115

CER	DESCRIZIONE
080118	Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080117
080120	Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 080119
080201	Polveri di scarto di rivestimenti
080307	Fanghi acquosi contenenti inchiostro
080308	Rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
080313	Scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 080312
080315	Fanghi da inchiostro, diversi di quelli di cui alla voce 080314
080318	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317
080410	Adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 080409
080412	Fanghi di adesivi e sigillanti, diversi di quelli di cui alla voce 080411
080414	Fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080413
080416	Rifiuti liquidi acquosi contenenti liquidi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080415
090107	Carta e pellicole per fotografia contenenti argento o composti dell'argento
090108	Carta e pellicole per fotografia non contenenti argento o composti dell'argento
100101	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 100104)
100102	Ceneri leggere di carbone
100103	Ceneri leggere di torba e legno non trattato
100115	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 100114
100117	Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 100116
100201	Rifiuti del trattamento delle scorie
100202	Scorie non trattate
100210	Scaglie di laminazione
100215	Altri fanghi e residui di filtrazione
100305	Rifiuti di allumina
100601	Scorie della produzione primaria e secondaria
100602	Impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
100903	Scorie di fusione
100906	Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100905
100908	Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100907
101003	Scorie di fusione
101010	Polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 101009
101012	Altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 101011
101103	Scarti di materiali in fibra a base di vetro
101112	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111
110110	Fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 110109
110112	Soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 110111
110114	Rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 110113
110502	Ceneri di zinco
120101	Limatura e trucioli di materiali ferrosi
120102	Polveri e particolato di materiali ferrosi
120103	Limatura e trucioli materiali non ferrosi

CER	DESCRIZIONE
120104	Polveri e particolato di materiali non ferrosi
120113	Rifiuti di saldatura
120115	Fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 120114
120117	Materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116
120121	Corpi d'utensile e materiale di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120
150101	Imballaggi in carta e cartone
150102	Imballaggi in plastica
150103	Imballaggi in legno
150104	Imballaggi metallici
150105	Imballaggi in materiali composti
150106	Imballaggi in materiali misti
150107	Imballaggi in vetro
150109	Imballaggi in materiale tessile
150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202
160103	Pneumatici fuori uso
160112	Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111
160115	Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 160114
160116	Serbatoi per gas liquido
160117	Metalli ferrosi
160118	Metalli non ferrosi
160119	Plastica
160120	Vetro
160122	Componenti non specificati altrimenti
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215
160304	Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303
160306	Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305
160505	Gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 160504
160509	Sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 160506, 160507 e 160508
160604	Batterie alcaline (tranne 160603)
160605	Altre batterie ed accumulatori
160801	Catalizzatori esauriti cont. oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)
160803	Catalizzatori esauriti cont. metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
160804	Catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 160807)
161002	Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 161001
161004	Concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 161003
161102	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161101
161104	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161103
161106	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche diversi da quelli di cui alla voce 161105
170102	Mattoni

CER	DESCRIZIONE
170201	Legno
170202	Vetro
170203	Plastica
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301
170401	Rame, bronzo, ottone
170402	Alluminio
170403	Piombo
170404	Zinco
170405	Ferro e acciaio
170406	Stagno
170407	Metalli misti
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410
170504	Terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503
170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507
170604	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170902
180107	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180106
180109	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180108
190112	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 190111
190203	Miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
190206	Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 190205
190802	Rifiuti dell'eliminazione della sabbia
190812	Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190811
190814	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813
190901	Rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
190902	Fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
190904	Carbone attivo esaurito
190905	Resine a scambio ionico saturate o esaurite
191004	Fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 191003
191203	Metalli non ferrosi
191204	Plastica e gomma
191205	Vetro
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206
191208	Prodotti tessili
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi dai 191211
191302	Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301
200101	Carta e cartone
200102	Vetro
200125	Oli e grassi commestibili
200128	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127
200130	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129

CER	DESCRIZIONE
200132	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131
200134	Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse dalle 200121, 200123 e 200135
200138	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137
200139	Plastica
200140	Metallo
200141	Rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiera
200201	Rifiuti biodegradabili
200301	Rifiuti urbani non differenziati
200303	Rifiuti della pulizia stradale
200307	Rifiuti ingombranti
200399	Rifiuti urbani non specificati altrimenti

Rifiuti che possono essere sottoposti a pressatura e/o triturazione

Nelle tabelle 6 e 7 è riportato l'elenco dei codici CER di rifiuti rispettivamente non pericolosi e pericolosi che possono essere sottoposti all'attività di *pressatura e/o triturazione*. Tutte le operazioni devono essere eseguite seguendo le norme di sicurezza per i lavoratori ed in maniera tale da ridurre eventuali emissioni di polveri. La *triturazione* o la *pressatura* possono essere effettuate **esclusivamente sui rifiuti allo stato solido non polverulento**.

La *triturazione* e la *pressatura* di rifiuti che possono comportare anche la *miscelazione* degli stessi devono essere effettuate secondo quanto riportato nelle tabelle da 8 a 24 e nelle relative prescrizioni.

Tabella 6: Rifiuti non pericolosi che possono essere sottoposti a *pressatura e/o triturazione*, esclusivamente se allo stato solido non polverulento.

CER	DESCRIZIONE	PRESSATURA	TRITURAZIONE
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	X	X
020109	Rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 020108		X
020110	Rifiuti metallici		X
020203	Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione		X
020304	Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione		X
030101	Scarti di corteccia e sughero	X	X
030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030401 (ad esclusione della segatura)		X
030299	Prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti		X
030301	Scarti di corteccia e legno	X	X
030307	Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone		X
030308	Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	X	X
030310	Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica		X
040217	Tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 040216 (ad esclusione delle frazioni polverulente)		X
050117	Bitumi		X
070215	Rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 070214		X

CER	DESCRIZIONE	PRESSATURA	TRITURAZIONE
080112	Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111		X
080313	Scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 080312		X
080318	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317		X
080410	Adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 080409		X
090107	Carta e pellicole per fotografia contenenti argento o composti dell'argento	X	X
090108	Carta e pellicole per fotografia non contenenti argento o composti dell'argento	X	X
100210	Scaglie di laminazione	X	X
100305	Rifiuti di allumina	X	X
101103	Scarti di materiali in fibra a base di vetro	X	X
120117	Materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116	X	X
150101	Imballaggi in carta e cartone	X	X
150102	Imballaggi in plastica	X	X
150103	Imballaggi in legno	X	X
150104	Imballaggi metallici	X	X
150105	Imballaggi in materiali composti	X	X
150106	Imballaggi in materiali misti	X	X
150107	Imballaggi in vetro	X	X
150109	Imballaggi in materiale tessile	X	X
150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202 (ad esclusione delle frazioni pulverulente)	X (*)	X
160103	Pneumatici fuori uso	X	X
160118	Metalli non ferrosi		X
160119	Plastica	X	X
160120	Vetro	X	
160122	Componenti non specificati altrimenti		X
160304	Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303	X	X
160306	Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305	X	X
160509	Sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 160506, 160507 e 160508		X
170201	Legno	X	X
170202	Vetro	X	
170203	Plastica	X	X
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301		X
170407	Metalli misti		X
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410		X
170604	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	X	X
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170902		X
180107	Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180106		X
190203	Miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	X	X
190802	Rifiuti dell'eliminazione della sabbia		X
190901	Rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari		X
190905	Resine a scambio ionico saturate o esaurite		X
191204	Plastica e gomma	X	X
191205	Vetro	X	
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206	X	X
191208	Prodotti tessili	X	X

CER	DESCRIZIONE	PRESSATURA	TRITURAZIONE
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi dai 191211	X	X
191302	Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301		X
200101	Carta e cartone	X	X
200128	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127		X
200130	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129		X
200138	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	X	X
200139	Plastica	X	X
200140	Metallo	X	X
200301	Rifiuti urbani non differenziati	X	X
200307	Rifiuti ingombranti	X	X
200399	Rifiuti urbani non specificati altrimenti	X	X

(*) Per i rifiuti classificati con codice CER 150203 la pressatura può essere effettuata esclusivamente adottando la pressa orizzontale. Detto accorgimento deve essere adottato, in ogni caso, per qualsiasi ulteriore rifiuto, per cui è autorizzata la pressatura, che possa generare residui liquidi (es. 160304, 160306, 190203).

Tabella 7: Rifiuti pericolosi che possono essere sottoposti a *pressatura e/o triturazione*, esclusivamente se allo stato solido non polverulento.

CER	DESCRIZIONE	PRESSATURA	TRITURAZIONE
020108*	Rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose		X
030104*	Segatura, trucioli, residui da taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose (ad esclusione della segatura)	X	X
030205*	Altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose		X
040216*	Tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose (ad esclusione delle frazioni polverulente)		X
050103*	Morchie depositate sul fondo dei serbatoi	X (*)	X
050108*	Altri catrami		X
050603*	Altri catrami		X
060313*	Sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti (ad esclusione delle frazioni polverulente)		X
060405*	Rifiuti contenenti altri metalli pesanti		X
061002*	Rifiuti contenenti sostanze pericolose		X
061301*	Prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno e altri biocidi inorganici (ad esclusione dei prodotti fitosanitari)		X
070107*	Fondi e residui di reazione alogenati		X
070108*	Altri fondi e residui di reazione		X
070109*	Residui di filtrazione, assorbenti esauriti alogenati	X (*)	X
070110*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X (*)	X
070208*	Altri fondi e residui di reazione		X
070210*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X (*)	X
070214*	Rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose		X
070308*	Altri fondi e residui di reazione		X
070309*	Residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	X (*)	X
070310*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X (*)	X

CER	DESCRIZIONE	PRESSATURA	TRITURAZIONE
070407*	Fondi e residui di reazione alogenati		X
070408*	Altri fondi e residui di reazione		X
070410*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X (*)	X
070413*	Rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	X	X
070507*	Fondi e residui di reazione alogenati		X
070508*	Altri fondi e residui di reazione		X
070510*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X (*)	X
070513*	Rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose		X
070607*	Fondi e residui di reazione alogenati		X
070608*	Altri fondi e residui di reazione		X
070610*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X (*)	X
070708*	Altri fondi e residui di reazione		X
070710*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X (*)	X
080111*	Pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose		X
080121*	Residui di vernici o di sverniciatori		X
080312*	Scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose		X
080317*	Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	X	X
080409*	Adesivi e sigillanti di scarto contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose		X
100118*	Rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose		X
100207*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose		X
100406*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento fumi		X
101209*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose		X
110113*	Rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose		X
110116*	Resine a scambio ionico saturate o esaurite		X
110198*	Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose		X
110302*	Altri rifiuti		X
110503*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi		X
120112*	Grassi e cere esauriti		X
120116*	Materiale abrasivo di scarto, contenenti sostanze pericolose		X
120302*	Rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore		X
130501*	Rifiuti solidi delle camere a sabbia a di prodotti di separazione olio/acqua		X
150110*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	X	X
150202*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose (ad esclusione delle frazioni pulverulente)	X (*)	X
160121*	Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160107 a 160111, 160113 e 160114		X
160303*	Rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose		X
160305*	Rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose		X

CER	DESCRIZIONE	PRESSATURA	TRITURAZIONE
160507*	Sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose		X
160508*	Sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose		X
161101*	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose		X
170204*	Vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	X	X
170301*	Miscele bituminose contenenti catrame di carbone		X
170303*	Catrame di carbone e prodotti contenenti catrame		X
170409*	Rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose		X
170603*	Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	X	X
170801*	Materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose	X	
170903*	Altri rifiuti di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose		X
180106*	Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose		X
180205*	Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose		X
190105*	Residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi		X
190204*	Miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso		X
190211*	Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose		X
190806*	Resine di scambio ionico sature od esauste		X
191206*	Legno contenente sostanze pericolose		X
191211*	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose	X	X
200117*	Prodotti fotochimici		X
200127*	Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose		X
200129*	Detergenti contenenti sostanze pericolose		X
200137*	Legno, contenente sostanze pericolose		X

(*) Per i rifiuti classificati con codice CER 050103*, 070109*, 070110*, 070210*, 070309*, 070310*, 070410*, 070510*, 070710*, 150111* e 150202* la pressatura può esser effettuata esclusivamente adottando la pressa orizzontale. Detto accorgimento deve essere adottato, in ogni caso, per qualsiasi ulteriore rifiuto, per cui è autorizzata la pressatura, che possa generare residui liquidi.

Rifiuti che possono essere sottoposti a miscelazione

In generale, qualora il codice CER che individua un rifiuto e la relativa descrizione non ne specifichi nel dettaglio la matrice, la *miscelazione* può avvenire soltanto tra rifiuti comunque ricadenti nella descrizione della famiglia di appartenenza (ad esempio, nella miscela “*LEGNO*” i rifiuti individuati dal codice CER 170204* “*Vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose*” devono essere costituiti esclusivamente da rifiuti legnosi).

La *miscelazione* deve essere effettuata su rifiuti con caratteristiche chimico-fisiche simili per consentire un unico processo di recupero o smaltimento finale. **E’ vietata la miscelazione di rifiuti con stato fisico diverso.**

La miscelazione può essere effettuata per i rifiuti riportati nelle tabelle seguenti secondo le specifiche individuate nel PGO trasmesso in data 3 febbraio 2022 (ns. prot. n. 89028, di data 4 febbraio 2022), da aggiornare secondo le disposizioni di cui al paragrafo “*Piano di monitoraggio e controllo e Piano di Gestione operativa*” del presente allegato.

La miscela in Tabella 8 può essere effettuata tra rifiuti con codici CER diversi oppure tra rifiuti con stesso codice CER ma diverse caratteristiche di pericolosità. **La miscelazione deve essere effettuata su rifiuti esclusivamente allo stato solido.**

Tabella 8: Miscela “TERRE E ROCCE”.

RIFIUTI IN INGRESSO	
CER	Descrizione
170503*	Terra e rocce contenenti sostanze pericolose
170507*	Pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose
170801*	Materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose
170903*	Altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose

La miscela in Tabella 9 può essere effettuata tra rifiuti con codici CER diversi oppure tra rifiuti con stesso codice CER ma diverse caratteristiche di pericolosità. **La miscelazione deve essere effettuata su rifiuti esclusivamente allo stato solido.** La *miscelazione* deve essere effettuata su rifiuti con caratteristiche chimico-fisiche simili per consentire un unico processo di recupero o smaltimento. La Ditta deve inoltre attenersi alle prescrizioni di seguito riportate:

- **esclusivamente i rifiuti individuati dai CER 030101 e 030105, sia tal quali sia miscelati tra loro,** possono essere avviati ad impianti autorizzati/iscritti ai sensi del D.Lgs. 152/2006 che effettuano le operazioni di recupero per la **produzione di materia prima combustibile** conforme alle specifiche UNI EN 17225:2014;
- i rifiuti individuati dai CER 030101 e 030105, sia tal quali sia miscelati tra loro, possono essere avviati ad impianti autorizzati/iscritti ai sensi del D.Lgs. 152/2006 che effettuano operazioni di recupero per la produzione di materia prima da avviare esclusivamente all’industria del pannello in agglomerato di legno, della falegnameria, della carpenteria e cartaria.

Tabella 9: Miscela “LEGNO”.

RIFIUTI IN INGRESSO	
CER	Descrizione
030101	Scarti di corteccia e sughero
030104*	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose

RIFIUTI IN INGRESSO	
CER	Descrizione
030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104
170204*	Vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose (solo legno da cernita effettuata in sede Biochem)

La miscela in Tabella 10 può essere effettuata tra rifiuti con codici CER diversi oppure tra rifiuti con stesso codice CER ma diverse caratteristiche di pericolosità. **La miscelazione può essere effettuata su rifiuti allo stato liquido, fangoso pompabile o fangoso palabile.**

Tabella 10: Miscela “EMULSIONI OLEOSE”.

RIFIUTI IN INGRESSO	
CER	Descrizione
120109*	Emulsioni e soluzioni per macchinari non contenenti alogeni
130105*	Emulsioni non clorate
130802*	Altre emulsioni

La miscela in Tabella 11 può essere effettuata tra rifiuti con codici CER diversi oppure tra rifiuti con stesso codice CER ma diverse caratteristiche di pericolosità. **La miscelazione può essere effettuata su rifiuti allo stato liquido, fangoso pompabile o fangoso palabile.**

Tabella 11: Miscela “SOLVENTI ORGANICI ALOGENATI”.

RIFIUTI IN INGRESSO	
CER	DESCRIZIONE
070103*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070107*	Fondi e residui di reazione, alogenati
070203*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070303*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070307*	Fondi e residui di reazione alogenati
070407*	Fondi e residui di reazione alogenati
070503*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070507*	Fondi e residui di reazione, alogenati
070603*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070607*	Fondi e residui di reazione, alogenati
070703*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
140602*	Altri solventi e miscele di solventi, alogenati
140604*	Fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati
200113*	Solventi

La miscela in Tabella 12 può essere effettuata tra rifiuti con codici CER diversi oppure tra rifiuti con stesso codice CER ma diverse caratteristiche di pericolosità. **La miscelazione deve essere effettuata su rifiuti esclusivamente allo stato liquido.**

Tabella 12: Miscela “SOLVENTI ORGANICI GENERICI”.

RIFIUTI IN INGRESSO	
CER	DESCRIZIONE
070104*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070204*	Altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070304*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070404*	Altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070504*	Altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

RIFIUTI IN INGRESSO	
CER	DESCRIZIONE
070604*	Altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070704*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
140603*	Altri solventi e miscele di solventi
200113*	Solventi

La miscela in Tabella 13 può essere effettuata tra rifiuti con codici CER diversi oppure tra rifiuti con stesso codice CER ma diverse caratteristiche di pericolosità. **La miscelazione è effettuata su rifiuti allo stato liquido, fangoso pompabile, fangoso palabile, solido pulverulento o solido non pulverulento.**

Tabella 13: Miscela “VERNICI, PITTURE, INCHIOSTRI, ADESIVI”.

RIFIUTI IN INGRESSO	
CER	DESCRIZIONE
080111*	Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080112	Pitture e vernici di scarto diverse da quelle di cui alla voce 080111
080113*	Fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080114	Fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080113
080115*	Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080116	Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080115
080117*	Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080118	Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080117
080119*	Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080120	Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 080119
080121*	Residui di vernici o di sverniciatori
080307	Fanghi acquosi contenenti inchiostro
080308	Rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
080312*	Scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
080313	Scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 080312
080314*	Fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
080315	Fanghi da inchiostro, diversi di quelli di cui alla voce 080314
080316*	Residui di soluzioni chimiche per incisione
080409*	Adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080410	Adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 080409
080411*	Fanghi di adesivi e sigillanti contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080412	Fanghi di adesivi e sigillanti, diversi di quelli di cui alla voce 080411
080413*	Fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080414	Fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080413
080415*	Rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080416	Rifiuti liquidi acquosi contenenti liquidi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080415
150110*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
150202*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non spec. altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202
200127*	Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
200128	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127

La miscela in Tabella 14 può essere effettuata tra rifiuti con codici CER diversi oppure tra rifiuti con stesso codice CER ma diverse caratteristiche di pericolosità. **La miscelazione è effettuata su rifiuti allo stato liquido o fangoso pompabile.**

Tabella 14: Miscela “SOLUZIONI DI LAVAGGIO, RESIDUI DI REAZIONE ED ALTRE SOLUZIONI ACQUOSE”.

RIFIUTI IN INGRESSO	
CER	DESCRIZIONE
070101*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070201*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070301*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070401*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070501*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070601*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070701*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
090101*	Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
090102*	Soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
090103*	Soluzioni di sviluppo a base di solventi
090104*	Soluzioni fissative
090105*	Soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio
090106*	Rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici
120301*	Soluzioni acquose di lavaggio
120302*	Rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore
160506*	Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio
160507*	Sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
160508*	Sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
160509	Sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 160506, 160507 e 160508
160709*	Rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
161001*	Soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose
161002	Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 161001
190106*	Rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rif. liquidi acquosi

La miscela in Tabella 15 può essere effettuata tra rifiuti **esclusivamente con stesso codice CER ma diverse caratteristiche di pericolosità. La miscelazione è effettuata su rifiuti allo stato liquido.**

Tabella 15: Miscela “Monocodice CER di ACIDI”.

RIFIUTI IN INGRESSO	
CER	DESCRIZIONE
060101*	Acido solforico ed acido solforoso
060102*	Acido cloridrico
060103*	Acido fluoridrico
060104*	Acido fosforico e fosforoso
060105*	Acido nitrico e acido nitroso
060106*	Altri acidi
100109*	Acido solforico
110105*	Acidi di decapaggio
200114*	Acidi

La miscela in Tabella 16 può essere effettuata con rifiuti con codici CER diversi oppure con rifiuti con stesso codice CER ma diverse caratteristiche di pericolosità.

La miscelazione è effettuata su rifiuti allo stato liquido o fangoso pompabile.

Tabella 16: Miscela “OLI”.

RIFIUTI IN INGRESSO	
CER	Descrizione
080319*	Oli dispersi
080417*	Olio di resina
120107*	Oli minerali per macchinari non contenenti alogeni (non emulsioni e soluzioni)
120110*	Oli sintetici per macchinari
120119*	Oli per macchinari, facilmente biodegradabili
120302*	Rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore (limitatamente alla frazione oleosa)
130110*	Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
130111*	Oli sintetici per circuiti idraulici
130112*	Oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili
130113*	Altri oli per circuiti idraulici
130205*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
130206*	Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
130207*	Olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile
130208*	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
130307*	Oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati
130308*	Oli sintetici isolanti e termoconduttori
130309*	Oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili
130310*	Altri oli isolanti e termoconduttori
130506*	Oli prodotti dalla separazione olio/acqua
130701*	Olio combustibile e carburante diesel
190810*	Miscele di oli e grassi prodotti dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 190809
200126*	Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125 (solo oli minerali)

Prescrizioni specifiche: i rifiuti oleosi recuperabili, in quanto soggetti alle disposizioni del D.M. 392/1996 e secondo quanto previsto dall’art. 216-bis, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, devono essere gestiti in modo da privilegiare le operazioni di recupero. La miscelazione di oli usati non ne deve compromettere il successivo recupero, pertanto gli oli di diversa natura chimica devono essere tenuti separati in base alle diverse possibilità di recupero.

La miscela in Tabella 17 può essere effettuata tra rifiuti esclusivamente con stesso codice CER ma diverse caratteristiche di pericolosità.

Nel caso in cui i quantitativi non siano sufficienti per effettuare la *miscelazione*, è possibile procedere con il *raggruppamento*. Pertanto i diversi codici CER verranno posti in un unico contenitore e, **in via eccezionale, potrebbe essere assegnato un unico codice CER in uscita**, a condizione che tutto il carico vada nello stesso impianto di destinazione e che l’impianto stesso sia autorizzato a ricevere tutti i codici CER che costituiscono il raggruppamento. Tutti i rifiuti dovranno rimanere nel loro imballaggio e **la Ditta non potrà considerarsi nuovo produttore**.

Tabella 17: Miscela “SOSTANZE CHIMICHE”.

RIFIUTI IN INGRESSO	
CER	DESCRIZIONE
160303*	Rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose
160305*	Rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
160306	Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305

RIFIUTI IN INGRESSO	
CER	DESCRIZIONE
160506*	Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio
160507*	Sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
160508*	Sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
160509	Sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 160506, 160507 e 160508

I rifiuti individuati dai CER 160303*, 160305*, 160306 devono essere esclusivamente rifiuti derivanti da industria chimica con caratteristiche chimico-fisiche analoghe alle sostanze chimiche di laboratorio.

La miscela in Tabella 18 può essere effettuata tra rifiuti con codici CER diversi oppure tra rifiuti con stesso codice CER ma diverse caratteristiche di pericolosità. **La miscelazione è effettuata su rifiuti allo stato liquido o fangoso pompabile.**

Tabella 18: Miscela “LIQUIDI E FANGOSI POMPABILI ORGANICI”.

RIFIUTI IN INGRESSO	
CER	DESCRIZIONE
160114*	Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
160115	Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 160114
160305*	Rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
160306	Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305
160508*	Sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
200129*	Detergenti contenenti sostanze pericolose
200130	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129

La miscela in Tabella 19 può essere effettuata tra rifiuti con codici CER diversi oppure tra rifiuti con stesso codice CER ma diverse caratteristiche di pericolosità. **La miscelazione è effettuata su rifiuti allo stato solido o fangoso palabile.**

Tabella 19: Miscela “SOLIDI E FANGOSI PALABILI ORGANICI”.

RIFIUTI IN INGRESSO	
CER	DESCRIZIONE
120112*	Grassi e cere esauriti
160305*	Rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
160306	Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305
160508*	Sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
200129*	Detergenti contenenti sostanze pericolose
200130	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129

La miscela in Tabella 20 è da intendersi come *raggruppamento* pertanto i diversi codici CER verranno posti in un unico contenitore e, **in via eccezionale, potrebbe essere assegnato un unico codice CER in uscita**, a condizione che tutto il carico vada nello stesso impianto di destinazione e che l'impianto stesso sia autorizzato a ricevere tutti i singoli codici CER che costituiscono il raggruppamento. Tutti i rifiuti dovranno rimanere nel loro imballaggio e **la Ditta non potrà considerarsi nuovo produttore.**

I rifiuti potranno essere **allo stato liquido, fangoso pompabile, fangoso palabile o solido. E' vietato miscelare rifiuti infettivi o potenzialmente infettivi.**

Tabella 20: Miscela “PRODOTTI FARMACEUTICI”

RIFIUTI IN INGRESSO	
CER	DESCRIZIONE
160305*	Rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
160306	Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305
180106*	Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
180107	Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180106
180108*	Medicinali citotossici e citostatici
180109	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180108
180207*	Medicinali citotossici e citostatici
180208	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180207
200131*	Medicinali citotossici e citostatici
200132	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131

I rifiuti individuati dai CER 160305* e 160306 devono essere esclusivamente rifiuti con caratteristiche chimico-fisiche analoghe ai rifiuti farmaceutici.

La miscela in Tabella 21 può essere effettuata tra rifiuti con codici CER diversi oppure tra rifiuti con stesso codice CER ma diverse caratteristiche di pericolosità. **La miscelazione è effettuata su rifiuti allo stato liquido, fangoso pompabile, fangoso palabile, solido pulverulento o solido non pulverulento.**

Tabella 21: Miscela “PRODOTTI INORGANICI”.

RIFIUTI IN INGRESSO	
CER	DESCRIZIONE
160303*	Rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose
160304	Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303
160507*	Sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose

La miscela in Tabella 22 può essere effettuata tra rifiuti con codici CER diversi oppure tra rifiuti con stesso codice CER ma diverse caratteristiche di pericolosità. **La miscelazione è effettuata su rifiuti allo stato fangoso pompabile, fangoso palabile o solido non pulverulento.**

Tabella 22: Miscela “FANGHI”.

RIFIUTI IN INGRESSO	
CER	DESCRIZIONE
060502*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
060503	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui al punto 060502
070611*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
070612	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070611
070712	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070711
100213*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
100215	Altri fanghi e residui di filtrazione
100817*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
110108*	Fanghi di fosfatazione
110109*	Fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose
110110	Fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 110109
120114*	Fanghi di lavorazione contenenti sostanze pericolose
120115	Fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 120114
120118*	Fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio
140605*	Fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi
190205*	Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici contenenti sostanze pericolose
190206	Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici diversi da quelli di cui alla voce 190205

190813*	Fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali
190814	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813

La miscela in Tabella 23 può essere effettuata tra rifiuti con codici CER diversi oppure tra rifiuti con stesso codice CER ma diverse caratteristiche di pericolosità. **La *miscelazione* è effettuata su rifiuti allo stato fangoso palabile, solido pulverulento o solido non pulverulento.**

Tabella 23: Miscela “RESIDUI DI REAZIONE, FANGOSI PALABILI O SOLIDI”.

RIFIUTI IN INGRESSO	
CER	DESCRIZIONE
070108*	Altri fondi e residui di reazione
070109*	Residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
070110*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070308*	Altri fondi e residui di reazione
070310*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070410*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070508*	Altri fondi e residui di reazione
070510*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070513*	Rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
070607*	Fondi e residui di reazione alogenati
070608*	Altri fondi e residui di reazione
070610*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070708*	Altri fondi e residui di reazione
070710*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

La miscela in Tabella 24 può essere effettuata tra rifiuti con codici CER diversi oppure tra rifiuti con stesso codice CER ma diverse caratteristiche di pericolosità. **La *miscelazione* è effettuata su rifiuti allo stato solido pulverulento o solido non pulverulento.**

Tabella 24: Miscela “CATRAMI E MISCELE BITUMINOSE SOLIDIFICATE”.

RIFIUTI IN INGRESSO	
CER	DESCRIZIONE
050108*	Altri catrami
050603*	Altri catrami
170301*	Miscele bituminose contenenti catrame di carbone
170303*	Catrame di carbone e prodotti contenenti catrame

La miscela in Tabella 25 può essere effettuata tra rifiuti con stesso codice CER ma diverse caratteristiche di pericolosità. **La *miscelazione* è effettuata prevalentemente su rifiuti allo stato solido pulverulento o non pulverulento, ma può essere effettuata anche su rifiuti con stato fisico diverso.**

Tabella 25: Miscela “RIFIUTI CONTENENTI SOLFURI PERICOLOSI”.

RIFIUTI IN INGRESSO	
CER	DESCRIZIONE
060602*	Rifiuti contenenti solfuri pericolosi

Prescrizioni sulla gestione dei rifiuti

La conduzione dell'impianto e la gestione dell'attività di stoccaggio con eventuale *pretrattamento* (secondo le definizioni riportate al paragrafo 2.1.3 dell'Allegato 1 alla determinazione di riesame n. 758 di data 25 ottobre 2021) devono avvenire come segue:

Prescrizioni generali:

- a) l'accesso all'impianto deve essere controllato da personale addetto alla gestione dell'attività;
- b) la recinzione dell'impianto, la pavimentazione dei depositi, nonché il sistema di captazione e raccolta delle acque, devono essere mantenuti in continua efficienza; ogni variazione apportata alle tipologie dei rifiuti che si intendono gestire e/o alle modalità di stoccaggio deve essere preventivamente autorizzata dal Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;

Prescrizioni sull'accettazione e classificazione del rifiuto:

- c) il titolare della presente autorizzazione è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti gestiti alle disposizioni previste dall'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, allo scopo di accertare l'effettiva classificazione e appartenenza dei rifiuti in ingresso ai codici CER individuati e definiti dal presente provvedimento, in funzione delle specifiche attività di recupero o di smaltimento cui sono destinati e a controllare che i rifiuti in entrata all'impianto in oggetto, ai fini dell'eventuale caratterizzazione chimico-fisica, siano già stati campionati ed analizzati da parte del **produttore** secondo quanto disposto dalla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente del 18 maggio 2021, n. 105
- d) la classificazione dei rifiuti prodotti dalla Ditta (ad esempio nelle operazioni di *miscelazione*), deve essere effettuata dalla Ditta medesima ("*nuovo produttore*") assegnando ad essi il competente codice CER, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 152/2006, applicando i criteri contenuti nella decisione 2000/532/CE, nell'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente del 18 maggio 2021, n. 105; qualora necessario ai fini della caratterizzazione, i rifiuti prodotti devono essere campionati ed analizzati da parte del produttore secondo quanto disposto dalla medesima delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente del 18 maggio 2021, n. 105;
- e) deve in ogni caso essere garantita la tracciabilità dei rifiuti, anche secondo quanto disposto al punto 16 della parte I in allegato II al Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, il quale prevede espressamente un inventario dettagliato dei rifiuti in caso di provenienza da più fonti;

Prescrizioni relative allo stoccaggio:

- f) l'organizzazione impiantistica, le attrezzature utilizzate, nonché la dislocazione delle aree dedicate allo stoccaggio e *pretrattamento* dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, devono essere gestite in conformità alla *Planimetria* e secondo le tabelle sopra riportate;
- g) il lay-out dell'impianto deve essere ben visibile e riportato in più punti del sito;
- h) le operazioni di messa in riserva (R13) devono essere fisicamente separate dalle operazioni di deposito preliminare (D15);

- i) deve essere prevista un'adeguata separazione delle aree adibite allo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti infiammabili;
- j) fatti salvi casi specifici ove la norma prevede tempistiche inferiori (ad esempio per i rifiuti contenenti PCB, rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, ecc...), la permanenza dei rifiuti nel deposito destinato alla messa in riserva (operazione R13) deve essere limitata ad un periodo inferiore a tre anni e quella dei rifiuti destinati al deposito preliminare (operazione D15) deve essere limitata ad un periodo inferiore ad un anno, a partire dalla data di deposito dei medesimi (presa in carico sul registro di carico/scarico rifiuti);
- k) lo stoccaggio di eventuali rifiuti fermentescibili o potenzialmente fermentescibili quali ad esempio erba e fanghi di natura organica **non deve superare 72 ore**, garantendo adeguata ombreggiatura e umidificazione;
- l) lo stoccaggio di eventuale rifiuto ligneo celluloso triturato non deve superare 60 giorni;
- m) la presenza dei rifiuti nelle aree di stoccaggio deve essere adeguatamente contrassegnata ed evidenziata con idonea segnaletica da apporre sui singoli contenitori o imballaggi al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, nonché il codice CER e l'operazione di smaltimento/recupero effettuata; devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le caratteristiche di pericolosità e il relativo pittogramma per i rifiuti pericolosi. La segnaletica deve essere ben visibile per dimensione e collocazione;
- n) nel caso in cui lo stesso deposito venga utilizzato per lo stoccaggio di rifiuti individuati da diversi codici CER, devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare che gli stessi vengano a mischiarsi, ad esclusione dei rifiuti autorizzati e destinati ad essere miscelati;
- o) l'eventuale posizionamento dei rifiuti su scaffali deve avvenire distribuendo uniformemente i carichi e nel rispetto delle portate massime ammissibili; le indicazioni circa i carichi massimi ammessi devono essere riportate in posizione ben visibile;
- p) devono essere garantiti adeguati spazi di manovra finalizzati ad una sicura movimentazione dei rifiuti depositati;
- q) lo stoccaggio dei contenitori e dei recipienti di qualsiasi tipo per i rifiuti deve avvenire con modalità tali da consentire in ogni momento l'accessibilità e l'ispezionabilità sia dello stoccaggio stesso che degli altri impianti di servizio eventualmente presenti (es. quadri elettrici, sistema antincendio, pozzetti, quadri di controllo...), al fine di verificarne il loro corretto funzionamento;
- r) relativamente allo stoccaggio di rifiuti nell' "Area 8":
- i rifiuti, pericolosi e non pericolosi, potranno essere stoccati solo in seguito alla copertura e tamponature laterali dell'area;
 - i rifiuti ivi stoccati devono essere allo stato fisico solido o fangoso palabile e stoccati esclusivamente in container stagni;
 - l'unica operazione ammessa in quest'area è lo stoccaggio di rifiuti in ingresso o in uscita (operazioni R13 o D15), senza *pretrattamenti* sui rifiuti;
 - l'area potrà essere eventualmente utilizzata per il lavaggio dei mezzi ma solo in assenza di container; i liquidi del lavaggio devono essere captati dalla griglia posta a presidio nell'area e inviati al sistema di vasche a tenuta del volume complessivo di 22 m³ (10 m³+9 m³+3 m³) e devono essere smaltiti come rifiuto tramite conferimento ad operatore autorizzato;

Prescrizioni relative a sversamenti accidentali e/o movimentazione dei rifiuti:

- s) le aree interessate dallo scarico, dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere pavimentate in modo tale da garantire nel tempo l'efficienza e l'integrità delle relative superfici per la salvaguardia delle acque di falda e la facilitazione della ripresa di possibili sversamenti. Le stesse devono altresì essere realizzate di modo da poter sopportare i carichi statici e dinamici derivanti dall'esercizio, nonché resistere ad aggressioni chimiche e meccaniche particolari, laddove opportuno, ed essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire nel tempo le caratteristiche che avevano in origine;
- t) le zone di conferimento rifiuti (ingresso, pesa fino alle aree di scarico rifiuti) devono essere presidiate da adeguati mezzi di pulizia, raccolta ed allontanamento di eventuali sversamenti accidentali di oli (ad esempio materiale assorbente), mantenuti sempre in efficienza e pronti all'uso e dotate di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi o dai serbatoi; in particolare le acque meteoriche che incidono sui piazzali devono essere sottoposte a dissabbiatura e disoleazione prima di essere avviate agli scarichi a dispersione; eventuali sversamenti accidentali devono essere intercettati dalla griglia a presidio del cancello di ingresso dell'impianto e raccolti nel serbatoio a doppia camera con volume di 3 m³; tale sistema di intercettazione deve essere mantenuto in perfetta efficienza;
- u) il serbatoio di cui alla lettera precedente deve essere dotato di un sistema di allarme o controllo automatico del livello dell'acqua, il quale deve sempre essere mantenuto in perfetta efficienza; il serbatoio all'occorrenza deve essere svuotato ed il contenuto avviato ad idoneo impianto di trattamento;

Prescrizioni relative ai bacini di contenimento e ai contenitori:

- v) la dislocazione dei contenitori all'interno dei bacini di contenimento e dei rifiuti depositati all'interno degli stessi deve sempre avvenire con modalità tali da non pregiudicare il volume utile dei suddetti bacini e da consentire costantemente l'ispezionabilità dello stoccaggio;
- w) in generale i recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini di contenimento, destinati a contenere rifiuti pericolosi, devono possedere adeguati sistemi di resistenza, anche meccanica, in relazione alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra di loro e anche i relativi bacini di contenimento devono essere tenuti separati;
- x) in particolare i recipienti fissi e mobili destinati a contenere rifiuti devono essere provvisti di:
 - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
- y) i recipienti fissi e mobili che hanno contenuto rifiuti pericolosi e non sono destinati ad essere reimpiegati per la stessa categoria di rifiuto devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati al nuovo utilizzo; in ogni caso è vietato utilizzare per prodotti alimentari recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi;

- z) qualora nell' "Area 3" fossero stoccati contemporaneamente rifiuti in grado di reagire tra loro, o non compatibili con il materiale di cui è costituito il bacino di contenimento, gli stessi devono essere dotati di bacini di contenimento idonei alle diverse tipologie di rifiuti stoccate;

Prescrizioni relative alle operazioni di *pretrattamento*:

- aa) le operazioni di *accorpamento* (operazioni di recupero R12 e di smaltimento D13) possono essere effettuate esclusivamente sui rifiuti individuati dal medesimo codice CER; nel caso in cui l' *accorpamento* riguardi rifiuti pericolosi, essi devono avere anche le medesime caratteristiche di pericolosità;
- bb) le operazioni di *raggruppamento* (operazioni di recupero R12 e di smaltimento D13) possono essere effettuate sui rifiuti della medesima tipologia ma individuati da codici CER diversi; nel caso in cui il *raggruppamento* riguardi rifiuti pericolosi, **essi devono avere le medesime caratteristiche di pericolosità; in ogni caso il carico di rifiuti raggruppati in uscita dall'impianto deve essere accompagnato da tanti FIR quanti sono i codici CER che costituiscono il carico stesso**; le uniche eccezioni sono costituite dai rifiuti elencati nelle tabelle 17 e 20 di cui al presente allegato;
- cc) le attività di rimozione degli imballaggi effettuate ad esempio in fase di *accorpamento*, *raggruppamento* e *ricondizionamento* non devono comportare il danneggiamento dei rifiuti in essi contenuti e l'inquinamento delle matrici ambientali (ad esempio dispersione sul suolo, emissioni di vapori, ...);
- dd) gli eventuali rifiuti di scarto che decadono dalle operazioni di *accorpamento*, *raggruppamento*, *ricondizionamento*, *pressatura*, *triturazione* e *selezione* (ad esempio gli imballaggi rimossi o i rifiuti che erroneamente sono stati inseriti dai produttori e che quindi costituiscono delle impurezze da eliminare), devono essere codificati nell'ambito dei codici CER 1912xx, fatta eccezione per quei rifiuti che possono essere chiaramente identificati con specifico codice CER all'interno del catalogo europeo dei rifiuti tra quelli appartenenti alle categorie speciali la cui gestione è regolamentata ai titoli II (imballaggi) e III (altre categorie speciali) della parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- ee) le frazioni generate dall'attività di *cernita manuale* devono essere, di norma, codificate con il CER appartenente alla medesima categoria del rifiuto di partenza (es. dal 170904 decadono tanti 170xxx, dal 150106 decadono tanti 1501xx, e così anche con i CER 16 e 20), cioè con lo stesso codice con il quale tale frazione sarebbe stata raccolta qualora già separata in origine; qualora tale codice non sia disponibile, si deve scegliere tra i codici CER 1912xx;
- ff) le frazioni generate dall'attività di *cernita meccanica*, in coerenza con il dettato normativo, devono essere codificate con il codice CER 1912xx, fatta eccezione per quei rifiuti che possono essere chiaramente identificati con specifico codice CER all'interno del catalogo europeo dei rifiuti tra quelli appartenenti alle categorie speciali la cui gestione è regolamentata ai titoli II (imballaggi) e III (altre categorie speciali) della parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- gg) i rifiuti di cui alle precedenti lettere dd), ee) e ff), quelli generati dall'attività di miscelazione, nonché quelli eventualmente prodotti dalla gestione dell'impianto sono da intendersi prodotti dalla Ditta ("nuovo produttore");
- hh) la Ditta deve adottare idonee misure di sicurezza al fine evitare scoppi, esplosioni o incendi in fase di *triturazione* o *pressatura*, quali ad esempio un regime di rotazione del trituratore

limitato per evitare riscaldamenti sensibili degli organi in movimento, un sensore ad infrarossi per rilevare la temperatura del materiale in lavorazione, degli ugelli nebulizzatori di acqua sulla tramoggia di carico, un impianto di spegnimento incendio a schiuma, ...; non è in ogni caso ammessa la riduzione volumetrica di contenitori di gas in pressione o contenenti residui di tali sostanze;

- ii) la pressa e il trituratore devono essere bonificati dopo le operazioni di *pretrattamento* di rifiuti pericolosi, prima di inserire rifiuti non pericolosi o rifiuti pericolosi che hanno diverse caratteristiche di pericolosità, al fine di non contaminare i rifiuti che verranno successivamente pretrattati;
- jj) i rifiuti pericolosi che nella pressatura (esclusivamente su pressa orizzontale) possono originare un residuo liquido devono essere pressati per singolo codice CER e il liquido raccolto deve essere caratterizzato e classificato dalla Ditta in qualità di nuovo produttore; non è consentita la miscelazione in deroga dei liquidi derivanti dall'operazione di pressatura;
- kk) al termine delle operazioni di *pretrattamento* deve essere effettuata la pulizia tempestiva della pavimentazione al fine di raccogliere eventuali rifiuti depositati a terra.

Prescrizioni generali relative alle operazioni di miscelazione sia in deroga che non in deroga

- a) La *miscelazione* deve essere effettuata nel rispetto degli articoli 177, comma 4, e 187 del D.Lgs. 152/2006 e non deve comportare un aumento dell'impatto negativo sull'ambiente e sulla salute umana;
- b) devono essere rispettati i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006;
- c) la *miscelazione* deve essere effettuata secondo il presupposto di unire rifiuti con caratteristiche chimico-fisiche analoghe e **in modo tale da ottenere la rispondenza a specifiche tecniche richieste dagli impianti di smaltimento/recupero finale**;
- d) le miscele di rifiuti devono essere **ottimizzate ed omogenee in base alle specifiche tecniche richieste dagli impianti di smaltimento/recupero finale**;
- e) la *miscelazione* deve essere effettuata esclusivamente tra rifiuti con il medesimo stato fisico (solido con solido o fangoso palpabile, liquido con liquido o fangoso pompabile);
- f) la *miscelazione* deve essere effettuata in condizioni di sicurezza, evitando rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;
- g) è vietata la *miscelazione* di rifiuti che possano dar origine a sviluppo di gas tossici o molesti, a reazioni esotermiche e di polimerizzazione;
- h) **è vietata la miscelazione che comporta la riduzione dei contaminanti al di sotto della soglia di concentrazione fissata per l'attribuzione della specifica caratteristica di pericolo**; pertanto, in presenza di almeno un rifiuto pericoloso, è vietata la miscelazione al solo scopo di declassificare i rifiuti mediante diluizione della loro concentrazione di inquinanti tale da rendere la miscela non pericolosa o perdere una caratteristica di pericolo; ne consegue che la miscela deve mantenere le HP possedute dai rifiuti in ingresso e la miscela non può possedere HP nuove rispetto a quelle originariamente possedute dai rifiuti miscelati;
- i) sono escluse le miscele di rifiuti che hanno le caratteristiche di pericolosità HP1, HP2, HP9 ed HP12;
- j) la *miscelazione* deve essere effettuata adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite; in particolare deve essere compilata una **"scheda di miscelazione"** per ogni miscela effettuata, in cui devono essere riportati:
 - numero univoco identificativo della *"scheda di miscelazione"* (es. 1/2021);
 - indicazione della Tabella del presente allegato in riferimento alla quale viene effettuata la miscelazione;
 - i riferimenti alle movimentazioni effettuate sui registri di carico e scarico per ogni singolo rifiuto costituente la miscela;
 - i codici CER dei rifiuti che compongono la miscela e, per i rifiuti pericolosi, le caratteristiche di pericolosità;
 - le quantità dei singoli rifiuti miscelati, anche al fine di rendere sempre riconoscibile la composizione della miscela avviata al successivo trattamento finale;
 - il codice CER attribuito alla miscela risultante;
 - la finalità della miscelazione, ad esempio indicando gli estremi dell'autorizzazione dell'impianto di destino, o i riferimenti alle specifiche tecniche espressamente richieste dall'impianto di destinazione e che giustifichino la coerenza dell'operazione di miscelazione effettuata;
 - area di stoccaggio della miscela;
 - il riferimento al numero di movimentazione effettuato sui registri di carico e scarico per il carico della miscela;
- k) con riferimento alla lettera precedente, sul registro di carico e scarico, in corrispondenza del movimento di carico della miscela, deve essere riportato nelle annotazioni il numero della *"scheda di miscelazione"* cui si riferisce la miscela;

- l) una copia della “*scheda di miscelazione*” riportante i dati di cui alla lettera j) e relativa alla miscela prodotta **deve sempre essere allegata alla documentazione prevista per il trasporto all'impianto di destinazione**;
- m) è onere della Ditta la caratterizzazione e la classificazione del rifiuto risultante dall'operazione di *miscelazione*, prima che sia avviato al relativo impianto di smaltimento o recupero e, successivamente, ogni qualvolta non sia possibile garantire nel tempo l'omogeneità della miscela in termini di caratteristiche chimiche e fisiche oltre che la conformità ai criteri, parametri e limiti di accettabilità dell'impianto di destino, laddove presenti;
- n) la *miscelazione* non deve pregiudicare l'efficacia del trattamento finale, né la sicurezza di tale trattamento;
- o) in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, **è vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi** ai criteri di ammissibilità in discarica di cui all'articolo 7 del citato D.Lgs. 36/2003;
- p) per l'operazione di recupero in R1 è permessa la diluizione degli inquinanti presenti con altri rifiuti ma al solo fine di raggiungere le corrette caratteristiche di alimentazione all'impianto di recupero (es. potere calorifico); non è possibile avviare all'impianto rifiuti che hanno raggiunto per diluizione degli inquinanti le altre caratteristiche di accettabilità (contenuto di Hg, Pb, Cd, POPs, ...);
- q) la *miscelazione* di rifiuti destinati a recupero può essere effettuata solo se i singoli rifiuti posseggono già singolarmente le caratteristiche di idoneità per il recupero (eccezion fatta per il potere calorifico dei rifiuti avviati ad operazione di recupero R1);
- r) il codice CER di ogni miscela risultante deve essere individuato, nel rispetto delle competenze e sotto la responsabilità del produttore, applicando i criteri contenuti nella decisione 2000/532/CE e nell'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, indicativamente a partire dalla famiglia dei CER 19xxxx, in quanto prodotta da un impianto di trattamento di rifiuti;
- s) le miscele di rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferite a soggetti autorizzati per il recupero o smaltimento finale escludendo ulteriori passaggi ad impianti che non siano impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, o impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006, fatto salvo il conferimento della miscela ad impianti autorizzati alle operazioni D15, D14, D13, R13 e R12 se strettamente collegati alle operazioni di smaltimento o recupero definitivo nell'impianto medesimo.

Prescrizioni aggiuntive relative alle operazioni di miscelazione in deroga

- a) Le miscelazioni in deroga devono rispettare quanto stabilito al comma 2 dell'art. 187 del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare, come riportato alla lettera c) del medesimo comma, l'operazione di *miscelazione* deve essere conforme alle migliori tecniche disponibili;
- b) il codice CER di ogni miscela risultante deve essere individuato, nel rispetto delle competenze e sotto la responsabilità del produttore, applicando i criteri contenuti nella decisione 2000/532/CE e nell'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, indicativamente a partire dalla famiglia dei CER 19xxxx, in quanto prodotta da un impianto di trattamento di rifiuti; se la miscela è costituita almeno da un rifiuto pericoloso, il CER della miscela deve essere pericoloso; la miscelazione tra rifiuti con stesso codice CER ma diverse caratteristiche di pericolosità (miscelazione monocodice) mantiene lo stesso codice CER dei rifiuti non miscelati;
- c) i rifiuti che hanno almeno una delle caratteristiche di pericolosità HP7 (cancerogeno) - oltre a possedere eventuali altre caratteristiche di pericolosità - possono essere miscelati solo con altri rifiuti che già hanno la caratteristica di pericolosità HP7 e non con rifiuti caratterizzati esclusivamente da caratteristiche di pericolosità diverse;

- d) i rifiuti che hanno la caratteristica di pericolosità HP10 (tossico per la riproduzione) oltre a possedere eventuali altre caratteristiche di pericolosità - possono essere miscelati solo con altri rifiuti che già hanno la caratteristica di pericolosità HP10 e non con rifiuti caratterizzati esclusivamente da caratteristiche di pericolosità diverse;
- e) i rifiuti che la caratteristica di pericolosità HP11 (mutageno) - oltre a possedere eventuali altre caratteristiche di pericolosità - possono essere miscelati solo con altri rifiuti che già hanno la caratteristica di pericolosità HP11 e non con rifiuti caratterizzati esclusivamente da caratteristiche di pericolosità diverse;
- f) è vietato sottoporre a operazioni di *miscelazione* rifiuti diversi da quelli riportati nelle Tabelle di cui al presente allegato al paragrafo “*Rifiuti che possono essere sottoposti a miscelazione*”;
- g) le operazioni di *miscelazione* (operazioni di recupero R12 e di smaltimento D13) devono essere effettuate secondo quanto riportato al paragrafo “*Rifiuti che possono essere sottoposti a miscelazione*”;
- h) deve sempre essere verificata ed attestata la compatibilità dei singoli componenti sottoposti all’operazione di *miscelazione*: in particolare, per le attività di *miscelazione* in deroga, i rifiuti devono essere **preventivamente sottoposti ad una prova di miscelazione** su un campione rappresentativo per verificarne la compatibilità chimico-fisica. L’esito positivo delle verifiche deve essere riportato nelle schede di *miscelazione*; dette registrazioni devono essere datate, numerate in maniera univoca e progressiva e riferite alla specifica verifica di compatibilità effettuata sui rifiuti destinati ad essere miscelati;
- i) i rifiuti generati dalla *miscelazione* di rifiuti pericolosi dovranno essere caratterizzati ed accompagnati dal giudizio di classificazione, redatto secondo le linee guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente del 18 maggio 2021, n. 105, prima di essere avviati al destino finale.

Emissioni in atmosfera

Emissioni convogliate

Il titolare dell'AIA deve applicare in modo puntuale quanto descritto nella documentazione allegata alla domanda di autorizzazione di data 25 novembre 2019 (ns. prot. n. 749050, di data 26 novembre 2019), così come integrata in data 4 dicembre 2019 (ns. prot. n. 776304) e in data 5 dicembre 2019 (ns. prot. n. 784249, di data 6 dicembre 2019) e come meglio specificato nella conferenza di servizi di data 9 dicembre 2019, secondo la Tavola 3 denominata "*Emissioni in atmosfera - progetto*" trasmessa in data 23 dicembre 2020 (ns. prot. n. 839722 di data 28 dicembre 2020), nonché quanto di seguito riportato.

La Ditta, **almeno quindici giorni prima della messa in esercizio della pressa orizzontale** (unità produttiva M3) **deve comunicare** al Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed al comune territorialmente competente **le date di messa in esercizio, di messa a regime e di effettuazione dei primi autonomi controlli**. La messa a regime dovrà comunque avvenire **entro 45 giorni dalla data di messa in esercizio**. I relativi certificati di analisi, firmati da un tecnico abilitato, **devono riportare le metodiche adottate per il campionamento e per la determinazione degli inquinanti** e devono essere trasmessi al Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed al comune territorialmente competente **entro 30 giorni dalla data fissata per la messa a regime**. Detti autonomi controlli devono riguardare la determinazione delle concentrazioni degli inquinanti previsti nella Tabella 25, devono essere svolti secondo le modalità riportate nella Tabella 26 e devono essere costituiti da **almeno due prelievi** (ciascuno costituito da almeno tre campionamenti e relativo ad almeno un'ora di funzionamento nelle più gravose condizioni di esercizio) **rappresentativi dei primi dieci giorni di funzionamento a regime**.

Autonomi controlli periodici

La Ditta deve effettuare, con la **frequenza stabilita** nella Tabella 25 di seguito riportata, autonomi controlli sulle emissioni convogliate individuate nella stessa tabella, dandone **comunicazione preventiva** al Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed al comune territorialmente competente. Detti autonomi controlli devono riguardare la determinazione delle concentrazioni degli inquinanti previsti nella medesima Tabella 25, secondo le modalità riportate nella Tabella 26, accertate mediante **un prelievo** costituito da almeno 3 campionamenti e rappresentativo di almeno un'ora di funzionamento nelle più gravose condizioni di esercizio. I relativi certificati di analisi, firmati da un tecnico abilitato, devono riportare le metodiche adottate per il campionamento e per la determinazione degli inquinanti e devono essere trasmessi al Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed al comune territorialmente competente.

L'autonomo controllo deve essere eseguito **entro il 31 dicembre**, e la trasmissione dei certificati di analisi deve avvenire entro il successivo **31 gennaio**.

Validità degli autonomi controlli periodici discontinui

Qualora dagli autonomi controlli effettuati emergesse il superamento dei limiti autorizzati, la Ditta deve:

- a) informare **entro le 24 ore successive al ricevimento dei certificati di analisi** (farà fede la data di ricevimento degli stessi) il Settore autorizzazioni e controlli dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente ed il Comune territorialmente competente;
- b) **entro i dieci giorni successivi alla comunicazione di cui al punto a)** la Ditta deve trasmettere al Settore autorizzazioni e controlli dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente ed al Comune territorialmente competente una relazione sulle presunte cause del superamento e le azioni correttive intraprese, ovvero le azioni correttive che si intende intraprendere, indicando il termine entro cui le stesse saranno realizzate; il ripristino funzionale dell’impianto deve avvenire in ogni caso nel più breve tempo possibile e devono essere adottati tutti gli accorgimenti gestionali ed impiantistici che garantiscano il massimo contenimento delle emissioni senza peggiorare la situazione rilevata;
- c) **entro i dieci giorni successivi alla comunicazione di cui al punto b)**, ovvero entro i dieci giorni successivi al termine per la messa in esercizio delle azioni correttive indicato nella medesima comunicazione, la Ditta è tenuta a ripetere gli autonomi controlli quantomeno in riferimento ai parametri oggetto dei superamenti secondo le modalità sopra prescritte, **trasmettendone l’esito entro 30 giorni dalla data di effettuazione.**

Tabella 25 – limiti alle emissioni convogliate e controlli.

Reparto	Sigla macchina	Descrizione macchina	Sigla emissione	Sistema di abbattimento	Inquinante	Valori limite mg/Nm ³	Frequenza controlli
Triturazione, pressatura, travaso, miscelazione, raggruppamento, accorpamento, ... (“Area 5”, “Area 6” ed “Area 7”)	M1	pressa verticale	E1 22.600 Nm³/h	Filtro a maniche Carboni attivi	Polveri totali	5	Annuale
	M2	tritratore					
	M3	pressa orizzontale (non ancora installata)			COV	15	
	M4	1 braccio meccanico					
	M5	1 braccio meccanico					

Prescrizioni:

- 1) i limiti per le emissioni in atmosfera identificata con la sigla E1 sono riferiti all’effluente gassoso anidro e rapportato alle condizioni normali (0°C e 0,1013 MPa);
- 2) il valore limite per i COV è espresso come Carbonio Organico Totale in mgC/Nm³ (vedi Tabella 26: metodo strumentale);
- 3) la Ditta deve effettuare **ogni 2 mesi** controlli programmati sullo stato di esaurimento dei carboni attivi a presidio dell’emissione convogliata E1; tale attività deve essere registrata su un apposito registro che deve essere tenuto presso l’impianto a disposizione degli organi di controllo;

- 4) il filtro a maniche a presidio dell'emissione E1 deve essere dotato di sensore di livello di riempimento del contenitore che raccoglie le polveri filtrate dalle maniche e le polveri staccate in fase di pulizia in controcorrente dei filtri con il relativo sistema di allarme; la Ditta dovrà registrare su un apposito registro la data di segnalazione di riempimento del contenitore in parola e la data di avvenuto svuotamento del contenitore; le polveri dovranno essere avviate come rifiuti in idonei impianti di recupero/smaltimento;
- 5) successivamente alla messa regime dell'emissione convogliata E1, i 5 impianti identificati dalle sigle M1, M2, M3, M4 ed M5 potranno essere utilizzati singolarmente, oppure potranno essere utilizzati contemporaneamente massimo 4 impianti (di cui due sono costituiti dai "bracci") nel rispetto delle seguenti combinazioni alternativamente:
 - a) TRITURATORE+PRESSA VERTICALE;
 - b) TRITURATORE+PRESSA ORIZZONTALE+BRACCI;
 - c) BRACCI+PRESSA ORIZZONTALE+PRESSA VERTICALE;

Per gli altri inquinanti non riportati nella Tabella 25 si assumono i valori limite riportati nella tabella B allegata al T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, anche durante le fasi di avviamento e di arresto degli impianti.

Per quanto riguarda i flussi di massa di tutti gli inquinanti, si assumono i valori limite stabiliti dalla tabella B allegata al T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

Metodi analitici per il controllo delle emissioni

Tabella 26: metodi analitici per il controllo delle emissioni

Parametro	Metodo	Norma	Anno
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	Manuale	ISO 11338-1+ ISO 11338-2	2003
	Manuale	UNI EN 1948-1:2006 (solo campionamento)	2006
Mercurio	Manuale	UNI EN 13211	2003
Metalli	Manuale	UNI EN 14385	2004
PCB diossina simili	Manuale	UNI EN 1948-4	2014
PCDD/PCDF	Manuale	UNI EN 1948-1+ UNI EN 1948-2+ UNI EN 1948-3	2006
Polveri	Manuale	UNI EN 13284-1	2017
Ammoniaca	Manuale	UNICHIM 632	1984
	Manuale	EPA CTM 027:1997	1997
Cloruri gassosi espressi come HCl	Manuale	UNI EN 1911	2010
Cloro e composti inorganici come HCl	Manuale	DM 25 agosto 2000 – All. 2	2000
Fluoro e composti inorganici come HF (solo gassosi)	Manuale	DM 25 agosto 2000 – All. 2	2000
	Manuale	ISO 15713	2006
Fluoruri gassosi e particellari	Manuale	UNI 10787	1999
Composti organici volatili (singoli composti)	Manuale	UNI CEN/TS 13649	2015
Composti organici volatili (come COT)	Strumentale	UNI EN 12619	2013
Formaldeide	Manuale	NIOSH 2016	2003
	Manuale	EPA 0011:1996+EPA 8315A:1996	1999
	Manuale	EPA Method 323	2003
Solfuro di idrogeno	Manuale	UNI 11574	2015
	Manuale	UNICHIM 634:1984 (campionamento) + DPR 322/1971 appendice 8 (UV-VIS)	
Monossido di carbonio	Strumentale	UNI EN 15058	2017
Ossidi di azoto	Strumentale	UNI EN 14792	2017
Ossidi di zolfo	Manuale	UNI EN 14791	2017
	Strumentale	UNI CEN/TS 17021	2017
Ossigeno	Strumentale	UNI EN 14789	2017
Umidità	Manuale	UNI EN 14790	2017
Portata e velocità	Manuale	UNI EN ISO 16911-1	2013

I metodi citati nella Tabella 26 debbono considerarsi sostituiti dalle norme di aggiornamento dei metodi stessi.

Per il campionamento e l'analisi di eventuali parametri non ricompresi nella Tabella 26 si applica quanto disposto dall'art. 271, comma 17, del D.Lgs. 152/2006, ossia le pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, le pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, le pertinenti norme tecniche ISO o norme internazionali o norme nazionali previgenti.

Scarichi idrici

La Ditta è autorizzata a scaricare a dispersione le acque meteoriche provenienti dai tetti e dai piazzali e quelle reflue domestiche provenienti dai servizi igienici posti nel capannone con riferimento alla Tabella 27 ed alla Tavola 2 denominata “Reti di raccolta ed impianti di trattamento delle acque reflue e meteoriche - progetto” trasmessa in data 23 dicembre 2020 (ns. prot. n. 839722 di data 28 dicembre 2020).

Tabella 27: Tabella riassuntiva relativa agli scarichi idrici.

SIGLA SCARICO FINALE	SIGLA SCARICO PARZIALE	DESCRIZIONE	TRATTAMENTO PRIMA DELLO SCARICO A DISPERSIONE
SF1	PL1	Pluviali tetti	---
	AD1	Acque domestiche	Imhoff
SF2	M1	Meteoriche piazzale	Dissabbiatore/Disoleatore
SF3	M2	Meteoriche piazzale	Dissabbiatore/Disoleatore
	PL2	Pluviali tetti	---
	PL3	Pluviali tetti	---
SF4	M3	Meteoriche piazzale	Dissabbiatore/Disoleatore
	PL4	Pluviali tetti	---

La Ditta deve rispettare, in corrispondenza di ciascuno degli scarichi autorizzati, i limiti imposti dalla Tabella F del T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti. I sistemi di trattamento di ciascun scarico devono essere regolarmente mantenuti. Il materiale asportato dalle operazioni di manutenzione e/o pulizia deve essere gestito in conformità alla vigente normativa in materia di rifiuti.

Entro il **31 dicembre di ogni anno** la Ditta deve provvedere all’effettuazione di autonomi controlli sulle emissioni idriche relativamente alla determinazione delle concentrazioni degli inquinanti e con le frequenze stabilite nella Tabella 28, secondo le modalità riportate nel sottoparagrafo “*Metodi analitici per il controllo delle emissioni*”, secondo quanto stabilito dall’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 (attualmente un campione medio prelevato nell’arco di tre ore), o, laddove non sia possibile effettuare il campionamento con tali modalità, lo stesso può essere effettuato mediante prelievo istantaneo, **esplicitando tale modalità sul verbale di campionamento**, e secondo le modalità riportate nel sottoparagrafo “*Metodi analitici per il controllo degli scarichi idrici*” **dandone comunicazione preventiva** al Settore Autorizzazioni e controlli dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente ed al Comune territorialmente competente. Il relativo certificato di analisi, **corredato dal verbale di campionamento**, firmato da un tecnico abilitato, devono essere trasmessi al Settore Autorizzazioni e controlli dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, ed al Comune territorialmente competente **entro il successivo 31 gennaio**.

Validità degli autonomi controlli periodici discontinui

Qualora dagli autonomi controlli effettuati emergesse il superamento dei limiti autorizzati, la Ditta deve informare **entro le 24 ore successive al ricevimento dei certificati di analisi** (farà fede la data

di ricevimento degli stessi) il Settore Autorizzazioni e controlli dell'Agenda provinciale per la protezione dell'ambiente ed il comune di Rovereto, indicando le presunte cause del superamento e le azioni correttive eventualmente intraprese. **Entro dieci giorni dalla comunicazione del superamento del limite** la Ditta è tenuta a ripetere gli autonomi controlli quantomeno in riferimento ai parametri oggetto dei superamenti secondo le modalità sopra prescritte, **trasmettendone l'esito entro 30 giorni dalla data di effettuazione.**

Tabella 28: Limiti alle emissioni e frequenza degli autonomi controlli da effettuare.

Denominazione scarico	Inquinante	Valore limite	Frequenza di monitoraggio
AD1	Materiali grossolani	Assenti	annuale
	Materiali sedimentabili	0,5 ml/l	annuale

La Ditta deve inoltre rispettare le seguenti prescrizioni relativamente allo scarico AD1:

- sullo scarico AD1 deve essere predisposto un idoneo punto di ispezione e prelievo accessibile al personale addetto al controllo;
- i fanghi che si formano nell'impianto Imhoff devono essere smaltiti, **almeno una volta all'anno**, con l'ausilio di ditte autorizzate, presso gli appositi centri di pretrattamento installati ai depuratori pubblici; è fatto divieto disperdere sul suolo o nel sottosuolo nonché immettere in pubblica fognatura il prodotto di tale manutenzione;
- qualora si rendesse possibile il collegamento della fognatura nera comunale, si deve provvedere in merito allacciandosi nei tempi e nei modi stabiliti dall'avviso sindacale di entrata in esercizio della fognatura stessa;
- è vietato stoccare ed effettuare operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti all'esterno del capannone, al fine di evitare il contatto dei rifiuti con le acque meteoriche;
- le tubazioni della rete nera, a monte della sedimentazione meccanica di tipo Imhoff, devono avere normalmente una pendenza compresa tra il 2% e il 3%; per pendenze inferiori deve comunque essere garantita una velocità del refluo di almeno 0,5-0,6 m/sec;
- devono essere osservate le prescrizioni riportate nella relazione idrogeologica del dott. geologo Andrea Parisi depositata al Comune di Rovereto con la domanda di autorizzazione di data 28 agosto 2013;
- i pozzetti delle acque nere devono essere privi di decantazione ed i fondelli devono essere realizzati con materiale idoneo con esclusione del cemento;
- il sistema di sedimentazione meccanica di tipo Imhoff e le opere disperdenti devono essere facilmente ispezionabili; inoltre i pozzetti d'ispezione devono avere dimensioni proporzionali alla profondità al fine di consentire un'agevole ispezione;
- per l'esercizio dei pozzi disperdenti si deve verificare periodicamente che non vi sia accumulo di fanghiglia nel pozzo o intasamento delle pareti dello stesso con interessamento del pietrisco e terreno circostante e che non si verificano impaludamenti del terreno circostante;
- i pozzi disperdenti delle acque reflue chiarificate devono essere realizzati lontani dai fabbricati, aie, aree pavimentate o altre sistemazioni che ostacolano il passaggio dell'aria nel terreno;
- nelle immediate vicinanze dei pozzi o delle trincee disperdenti delle acque reflue chiarificate è vietata la coltivazione di alimenti da consumarsi crudi.

Le acque meteoriche che incidono sulla nuova copertura dell' "Area 8" devono essere incanalate tramite due pluviali e collegati allo scarico a dispersione già presente SF3.

Le acque di lavaggio dei mezzi all'interno dell' "Area 8" devono defluire nella griglia rappresentata in Tavola 2 collegata ad un sistema di vasche a tenuta da 22 m³ e devono essere smaltite come rifiuti.

Con riferimento al distributore di carburante posizionato nell'angolo ovest del piazzale, dotato di bacino di contenimento e di tettoia ignifuga, le operazioni di rifornimento dei mezzi devono avvenire sempre all'interno del capannone, rifornendo gli stessi tramite l'utilizzo di taniche da 20 litri al fine di impedire perdite di gasolio sulle aree pavimentate esterne durante tali operazioni.

Le operazioni di riempimento delle taniche devono sempre avvenire all'interno del bacino di contenimento e sotto la tettoia di cui è munito il distributore.

Metodi analitici per il controllo delle emissioni

Per quanto riguarda la metodologia di campionamento e misurazione delle concentrazioni di inquinanti allo scarico devono essere adottate le norme EN. In alternativa, qualora non siano disponibili le norme EN, è possibile utilizzare le norme ISO, le norme nazionali (metodi APAT IRSA-CNR) o altre norme internazionali (Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, EPA, APHA) che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente. Eventuali altri metodi alternativi devono essere concordati preventivamente con il Settore Autorizzazioni e controlli. In ogni caso sul certificato di analisi deve essere sempre indicato il metodo adottato.

Inquinamento acustico

Devono essere rispettati i limiti previsti dalla classificazione acustica del territorio adottata dal Comune di Rovereto.

Inoltre, ove applicabili, devono essere rispettati i limiti differenziali stabiliti dal decreto 11 dicembre 1996 recante "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".

Entro tre mesi dalla data di messa a regime della pressa orizzontale (unità produttiva M3) la Ditta deve effettuare una nuova valutazione di impatto acustico, rappresentando i risultati attraverso l'impiego di apposito modello di calcolo, opportunamente tarato con l'implementazione di rilievi in campo, in grado di restituire una più precisa definizione del contributo offerto dalle sorgenti sonore presenti nell'installazione, oltreché favorire lo sviluppo di analisi predittive future.

Suolo e sottosuolo

La Ditta, sulla base degli esiti delle verifiche trasmesse in data 23 ottobre 2019 (ns. prot. n. 659799 di data 25 ottobre 2019), effettuate secondo quanto disposto dall'art. 29-ter, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e secondo quanto stabilito dal D.M. 15 aprile 2019, n. 95, in relazione alla possibilità di contaminazione del suolo e sottosuolo e delle acque di falda, non è tenuta a presentare la relazione di riferimento.

La Ditta deve adottare, in ogni caso, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 3-bis, del D.Lgs. 152/2006, tutti gli accorgimenti atti a ridurre la possibilità di contaminazione del suolo e del sottosuolo.

Piano di monitoraggio e controllo e Piano di gestione operativa

Il Piano di monitoraggio e controllo (PMC) di riferimento è quello trasmesso dalla Ditta il 7 febbraio 2022 (ns. prot. n. 92930).

Il Piano di gestione operativa (PGO) di riferimento è quello trasmesso dalla Ditta il 3 febbraio 2022 (ns. prot. n. 89028, di data 4 febbraio 2022). Tale Piano deve essere aggiornato con la nuova scheda di miscelazione (Tabella 25) relativa al rifiuto individuato dal codice CER 06 06 02* e trasmesso al Settore Autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed al comune di Rovereto **entro il 31 ottobre 2023**.

La verifica concordata con il Settore Autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente prevista dall'art. 29-decies, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, salvo il verificarsi delle condizioni previste dall'art. 29-decies, comma 11-bis del medesimo Decreto, **sarà effettuata con frequenza triennale**.

Le verifiche analitiche saranno di volta in volta concordate con il medesimo Settore e potranno potenzialmente prevedere, oltre alla verifica del rispetto dei contenuti dell'AIA e del PMC, i seguenti controlli:

Matrice ambientale	Parametri analitici oggetto delle verifiche previste dall'art. 29-decies, comma 3, del D.Lgs. 152/2006
Rifiuti gestiti	Verifica della corretta gestione dei rifiuti, soprattutto relativamente all'attività di <i>miscelazione</i> , con eventuale campionamento per la verifica della corretta caratterizzazione dei rifiuti prodotti da tale attività e del rispetto delle prescrizioni stabilite dal presente allegato.

ALLEGATO 2

Raccomandazioni

Generali

Le operazioni di stoccaggio e *pretrattamento* e la gestione dell'impianto devono avvenire nel rispetto di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1394 del 12 giugno 2009, con le quali è stato localizzato nel Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti apportando modifiche al quadro pianificatorio provinciale di settore.

Devono inoltre essere ottemperate le prescrizioni riportate nella deliberazione della Giunta Provinciale n. 626 di data 26 marzo 2010 di rilascio della compatibilità ambientale dell'installazione.

L'impianto deve essere condotto:

- nel rispetto delle vigenti norme di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi;
- nel rispetto e in conformità alle disposizioni normative vigenti sulla gestione dei rifiuti, nonché nell'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia;
- nel rispetto di quanto indicato dal Piano stralcio relativo ai rifiuti pericolosi approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2593 del 12 novembre 2004.

Si rammenta che, **entro il 30 aprile di ogni anno**, deve essere trasmessa, laddove siano superate le soglie di assoggettabilità, la **dichiarazione PRTR** (art.4 del D.P.R. 157/2011), secondo le indicazioni riportate sul sito dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA.


Emissioni in atmosfera

In corrispondenza dei condotti convoglianti le emissioni in atmosfera devono essere realizzate tutte le opere che consentano l'esecuzione di campionamenti dell'effluente gassoso; in particolare, come disposto dall'articolo 38, commi 4 e 5, del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, la Ditta **deve realizzare almeno un foro di prelievo, secondo le indicazioni dello schema allegato denominato "TRONCHETTO FILETTATO"**, in posizione idonea e resa accessibile al personale addetto ai controlli, secondo le norme di sicurezza e igiene del lavoro vigenti.

I condotti convoglianti le emissioni in atmosfera devono essere realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, è opportuno che il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 metri.

TRONCHETTO FILETTATO

da predisporre sul condotto di scarico
per il prelievo degli effluenti gassosi



Acqua

Deve essere prestata particolare attenzione alla manutenzione del sistema di raccolta delle acque e dell'impianto di disoleazione, che devono essere costantemente controllati in modo da garantirne la piena efficienza e la perfetta funzionalità.

Rifiuti

Raccomandiamo al titolare dell'autorizzazione l'osservanza di alcune ulteriori disposizioni normative relative:

- a) alla tenuta dei registri di carico e scarico presso l'impianto (art. 190 del D.Lgs. 152/2006);
- b) alla comunicazione annuale sui rifiuti gestiti nel corso dell'anno precedente (art. 189 del D.Lgs. 152/2006);
- c) alla redazione e conservazione del formulario di identificazione dei rifiuti in ingresso ed in uscita dall'impianto (art. 193 del D.Lgs. 152/2006).
- d) alla comunicazione al Settore Autorizzazioni e controlli di ogni eventuale variazione di cui all'art. 86, comma 4, del T.U.L.P., salvo l'obbligo di richiedere nuova autorizzazione ove necessario;
- e) alla corretta compilazione dei formulari di identificazione dei rifiuti e del registro di carico e scarico, secondo quanto riportato nella circolare Ambiente/Industria del 4 agosto 1998, in particolare con riferimento alla lettera m) del paragrafo 1.

Si raccomanda alla Ditta inoltre di:

1. accertare che i terzi, ai quali sono affidati gli eventuali rifiuti provenienti dalle operazioni di trattamento, siano muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente; deve essere in grado di fornire all'ente di controllo i dati relativi alle quantità e caratteristiche di tali rifiuti, le relative modalità di stoccaggio, la destinazione finale e le modalità di conferimento; è fatto salvo comunque il rispetto di quanto prescritto per il trasporto ed il deposito temporaneo dei rifiuti;
2. effettuare le operazioni di stoccaggio dei rifiuti pericolosi nel rispetto delle relative norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura degli stessi; per i serbatoi di sostanze liquide infiammabili e/o combustibili eventualmente presenti si dovrà fare riferimento alle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi;
3. accertare che tutte le aree di stoccaggio e *pretrattamento* siano presidiate da idonei sistemi e mezzi antincendio laddove previsti dalla specifica normativa di settore;
4. gestire i rifiuti prodotti nell'ambito delle operazioni *autorizzate*:
 - nei limiti del "*deposito temporaneo prima della raccolta*" di cui all'art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006, ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, deve presentare domanda di aggiornamento dell'AIA;
 - secondo le prescrizioni stabilite dal d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali, anche assimilabili agli urbani;
 - avviandoli in impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006;

5. dotare i serbatoi, le cisterne ed i fusti di stoccaggio dei rifiuti allo stato liquido di un bacino di contenimento con un volume almeno pari al 100% del volume del singolo serbatoio che vi insiste; nel caso in cui il bacino di contenimento contenesse più serbatoi, il bacino deve essere di capacità pari ad un terzo del volume complessivo dei serbatoi e, in ogni caso, di capacità pari al 110% del volume del serbatoio avente volume maggiore; i serbatoi, le cisterne ed i fusti di stoccaggio dei rifiuti allo stato liquido devono essere dotati di opportuni dispositivi antitraboccamento e, qualora questi ultimi siano costituiti da una tubazione di troppo pieno, il relativo scarico deve essere convogliato in modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente.

È inoltre opportuno che in ogni impianto sia presente anche un'area d'emergenza, di dimensioni contenute e dotata degli opportuni presidi di sicurezza, destinata all'eventuale stoccaggio di rifiuti non conformi all'omologa di accettazione, risultati presenti in maniera accidentale e non verificabile all'atto del prelievo o dell'accettazione in impianto.

Raccomandazioni relative a particolari categorie di rifiuti:

- a) la gestione dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) deve essere effettuata nel rispetto delle vigenti disposizioni normative relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché nell'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, comprese quelle inerenti i sistemi di raccolta individuali e collettivi, e delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia;
- b) la gestione dei rifiuti contenenti amianto o PCB deve essere effettuata nel rispetto delle vigenti leggi di settore e delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia;
- c) lo stoccaggio dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve avvenire con modalità tali da garantire sin dal loro ricevimento il rispetto delle modalità di confezionamento e imballaggio previste dalla vigente normativa di settore; in particolare i rifiuti sanitari sterilizzati devono giungere allo stoccaggio in appositi imballaggi a perdere, di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani e per gli altri rifiuti sanitari assimilati, recanti, ben visibile, l'indicazione indelebile "*Rifiuti sanitari sterilizzati*" alla quale deve essere aggiunta la data di sterilizzazione; **è vietata qualsiasi operazione di selezione e disimballaggio sui rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.**
- d) verificare la necessità di acquisire la certificazione ATEX in materia di solventi, qualora si gestissero solventi infiammabili;

Inquinamento acustico

Qualora si proceda alla sostituzione o modifica degli impianti attualmente installati, devono essere adottate le opportune opere di contenimento dell'inquinamento acustico.